

Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura – Arezzo

Raccolta Provinciale degli Usi

EDIZIONE 2004



CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI AREZZO

PRESIDENTE:

Pietro Faralli

Artigianato

VICEPRESIDENTE

Franco Scortecci

Commercio

GIUNTA:

Giuliano Scattolin

Agricoltura

Mauro Patrussi

Artigianato

Fabrizio Baquè

Commercio

Giovanni Basagni

Industria

Albano Bragagni

Industria

CONSIGLIO:

Paolo Tamburini

Agricoltura

Roberto Nunziatini

Artigianato

Roberto Menchetti

Artigianato

Antonio Tonioni

Artigianato

Franco Dringoli

Associazioni dei Consumatori

Ulisse Domini

Associazioni Sindacali

Luigi Polli

Commercio

Alessio Ferrabuoi

Cooperazione

Gianfranco Cenni

Credito e Assicurazioni

Franco Bernardini

Industria

Maria Teresa Neri

Industria

Adelmo Baracchi

Servizi alle Imprese

Carla Landi

Servizi alle Imprese

Giuseppe Brasini

Settore Trasporti

Umberto Magnolfi

Settore Turismo

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI:

Dott.ssa Patrizia Carraro

Dott. Roberto Maruffi

Dott. Stefano Parati

SEGRETARIO GENERALE:

Dott. Giuseppe Salvini

*La presente Raccolta degli usi accertati ai sensi di legge è stata approvata
dalla Giunta Camerale con delibera n. 18 del 26.01.2004.*



PRESENTAZIONE

Questo volume contiene la raccolta degli usi osservati nella provincia aggiornata al 2003 e costituisce il frutto di un lavoro lungo e minuzioso condotto da un'apposita Commissione e da nove Comitati Tecnici, che hanno sottoposto a revisione la precedente raccolta del 1985.

Era doveroso ed opportuno procedere alla revisione (in attesa delle preannunciate nuove direttive ministeriali in materia, che tardano ad arrivare) sia perché la legge affida alle Camere di Commercio il compito di provvedere alla revisione ed all'aggiornamento periodico, sia perché l'ultimo aggiornamento, peraltro parziale, risale al 1990. Occorreva pertanto recepire quanto di nuovo avevano prodotto, sul piano delle norme non scritte che si applicano nei rapporti contrattuali, le grandi trasformazioni del tessuto socio-economico dovute all'evoluzione della tecnologia e dei consumi.

La raccolta e l'aggiornamento sono tradizionali adempimenti delle Camere di Commercio. Oggi si fanno rientrare tra le cosiddette funzioni di "regolazione del mercato", forme di intervento che direttamente o indirettamente contribuiscono al corretto funzionamento del mercato (arbitrati e conciliazione, controllo clausole contrattuali inique, elaborazione modelli di contratto-tipo, azioni contro gli atti di concorrenza sleale e la pubblicità ingannevole). Tali funzioni, di garanzia e di controllo, possono essere opportunamente svolte dalle Camere che per loro natura, soprattutto dopo la riforma del 1993, sono anche deputate a comporre gli interessi che agitano l'economia della provincia per favorirne l'unità di intenti.

Le operazioni di revisione sono emblematiche di tale spirito, espresso dalla stessa composizione della Commissione e dei Comitati Tecnici formati per condurle. Difatti i componenti rappresentano la totalità dei soggetti che a vario titolo operano nell'ambito provinciale, per dare voce alla pluralità degli interessi coinvolti e garantire la migliore riuscita della revisione.

Un sentito ringraziamento rivolgo agli imprenditori, ai rappresentanti delle Associazioni Economiche, delle Associazioni dei Consumatori e degli Enti che hanno partecipato ai lavori, nonché al personale camerale che ha fornito il necessario supporto materiale ed organizzativo.

*Il Presidente
Pietro Faralli*

INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER LA REVISIONE DELLA RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI

Così come ho accettato con piacere l'onere e l'onore della nomina a presidente della Commissione, parimenti ho accolto l'invito a compilare la parte introduttiva della pubblicazione che mi accingo a presentare.

Mi si consenta una breve premessa di carattere generale.

Gli usi, nonostante un'abnorme proliferazione di norme scritte, sono tuttora un'importante fonte del diritto oltre che uno strumento d'integrazione e d'interpretazione della volontà contrattuale. L'utilità pratica della raccolta (tenendo conto che gli usi ivi contenuti si presumono esistenti fino a prova contraria) consiste nel dare maggiore certezza agli operatori economici ed agli utenti/consumatori sulle regole che comunemente si osservano nei diversi settori dell'economia. Va da sé che può essere d'aiuto nel risolvere eventuali controversie già sorte.

La raccolta provinciale degli usi è quindi uno strumento che previene la conflittualità, dando un indubbio contributo alla trasparenza ed alla correttezza nei rapporti economici.

Era perciò importante accingersi all'opera con tale consapevolezza. E a tale proposito devo subito dare atto dell'impegno profuso da quanti hanno collaborato fattivamente alla revisione, come componenti della Commissione o dei Comitati tecnici. Impegno animato non certo dall'incentivo economico, ma piuttosto dal desiderio di mettere a disposizione la propria esperienza di "addetto ai lavori" per giungere ad un buon risultato, coscienti che non si doveva creare "nuovo diritto" ma esclusivamente registrare dei comportamenti generalizzati, uniformi e costanti nel tempo.

Direi che lo scopo è stato raggiunto dopo un lavoro lungo e faticoso, e talvolta anche assai complesso; lo testimoniano le molte e laboriose riunioni che hanno impegnato alcuni comitati.

Nella revisione ci si è attenuti alle indicazioni operative contenute nella circolare 2 luglio 1964 n.1695/c del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.

La Commissione si è insediata nel luglio del 2001 ed ha ultimato i lavori nel giugno del 2003, avvalendosi di nove Comitati Tecnici di settore da essa formati. Dopo gli adempimenti procedurali prescritti la revisione è stata approvata in via definitiva con delibera della Giunta Camerale n.18 del 26 gennaio 2004.

La revisione ha condotto innanzitutto allo sfoltimento della raccolta precedente, che risaliva al 1985 e conservava, per quanto attenuata, l'impronta e le tracce di un'economia un tempo dedita soprattutto all'agricoltura, anche se ormai avviata stabilmente allo sviluppo dell'industria e del terziario. Molti usi dell'agricoltura sono stati eliminati dalla Raccolta e quelli rimasti sono variati. Sono stati confermati, anche se modificati, gli usi valevoli nelle "comunioni tacite familiari" e nei rapporti di mezzadria, destinati ormai a regolare i pochissimi rapporti sopravvissuti fino ad estinzione.

La revisione ha inciso significativamente sugli usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere e sulla compravendita di prodotti (in particolare dell'industria alimentare, dell'abbigliamento e del legno).

Si è accertata una sensibile variazione degli usi relativi ai compensi per la mediazione nel ramo immobiliare.

Gli adeguamenti sono stati di rilievo anche per gli usi bancari, registrando altresì usi valevoli fra gli operatori del settore assicurativo.

Oltre alla revisione ed all'aggiornamento degli usi già raccolti, sono stati accertati usi nell'ambito turistico-alberghiero e dei servizi di tinto-lavanderia.

Infine, per rendere più agevole la consultazione, soprattutto quando si riscontrava qualche difficoltà d'interpretazione, è stata talvolta modificata la formulazione degli usi confermati.

Il mutato scenario economico, ove al continuo progresso tecnologico si associa la nascita di nuovi consumi, richiederebbe di spingere l'indagine al di là dei settori tradizionali, con particolare attenzione a quelli dei servizi, affermatasi di recente o in crescita. Ciò che non è stato possibile con l'attuale revisione, già sufficientemente impegnativa. L'indagine sarebbe complessa e delicata, ma tuttavia è il prossimo passo da compiere per dare la necessaria completezza alla raccolta.

Ancora una volta ringrazio tutti coloro che hanno partecipato ai lavori, compreso il personale del Servizio Regolazione di Mercato per l'intenso lavoro di segreteria che lo ha visto impegnato.

*Il Presidente della Commissione
Dott. Fernando Avanzati*

AVVERTENZE

Gli usi accertati sono stati ordinati secondo lo schema di classificazione per materia contenuto nelle indicazioni diramate con circolare 2 luglio 1964 n. 1695/c del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato. Sono pertanto riportati anche i titoli relativi ai settori di attività e merceologici per i quali non risultano accertati usi.

Conformemente alla circolare predetta si è provveduto a distinguere gli “usi normativi” (carattere corsivo) dagli “usi negoziali”.

A tale riguardo, è opportuno fornire in breve alcune indicazioni utili per la consultazione.

Per “uso” (o “consuetudine”) si intende una norma non scritta derivante dal comportamento generale uniforme e costante, la cui osservanza nel tempo ha l'effetto di indurre la convinzione diffusa di obbedire ad una norma giuridica vincolante.

Gli “usi normativi” sono disciplinati dagli art.1,8, e 9 delle “Disposizioni sulla legge in generale” contenute nel Codice Civile. Sono fonti del diritto come le leggi e i regolamenti ma in posizione subordinata (si applicano alle materie non regolate dalle leggi e dai regolamenti; mentre nelle materie regolate hanno efficacia solo se leggi e regolamenti li richiamano; se pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria).

Gli “usi negoziali” sono invece semplici pratiche contrattuali che si applicano in maniera generalizzata indipendentemente dalla conoscenza o da un richiamo espresso, e possono anche derogare alle norme non imperative.

Essi servono:

- ad integrare il contratto disciplinando aspetti che le parti non hanno voluto espressamente regolare in maniera diversa dall'uso corrente (“clausole d'uso”: art.1340 c.c.);
- ad interpretare le clausole ambigue (“pratiche generali interpretative” o “usi interpretativi”: art. 1368 c.c.).

Si segnala che gli articoli da 34 a 40 del R.D. 20.09.1934 n.2011 contengono

disposizioni in materia di accertamento, revisioni ed aggiornamenti da parte della Camera di Commercio.

Si avverte, infine, che la raccolta provinciale degli usi non può avere valore esaustivo. Gli usi, per loro natura, col tempo possono variare o cessare di esistere, così come possono nascere nuovi usi.

Inoltre è sempre possibile dimostrare all'occorrenza (fornendone prova) che esistono usi non accertati o usi diversi.

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA REVISIONE DEGLI USI DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Composizione

Presidente:

Dott. Fernando Avanzati

Vice Presidente:

Dott. Franco Parca

Rappresentanti delle categorie agricole:

Sig. Ofelio Clementi

Sig. Massimo Peruzzi

Sig. Franco Rossi

Rappresentanti delle categorie artigiane:

Sig. Mauro Borgogni

Dott. Gianni Scarpini

Rappresentanti delle categorie industriali:

Dott. Mario Bernardini

Sig. Paolo Lammioni

Rappresentanti delle categorie commerciali:

Sig. Giuseppe Zurli

Sig. Adelmo Baracchi

Sig. Mario Checcaglini

Sig. Carlo Alberto La Tona

Rappresentanti del settore creditizio:

Dott.ssa Giacometta Ariani

Esperti giuridici:

Avv. Maurizio Ceccherelli

Avv. Franco Bertuccini

Attività di segreteria:

Dott. Vincenzo Ciccia

Sig.ra Uliana Serafini

COMITATI TECNICI

Composizione

1° COMITATO TECNICO - Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere

Avv. Maurizio Ceccherelli (*Pres.te*)

Dott. Roberto Torzini

Sig. Antonio Faldi

Sig. Massimo Peruzzi

Dott.ssa Maria Pia Bartolini

Rag. Giancarlo Francioli

Sig.ra Libera Vietti

Dott. Marco Salvadori

Dott. Gianni Scarpini

Sig. Carlo Alberto La Tona

2° COMITATO TECNICO - Compravendita e locazione immobili urbani, compravendita e affitto fondi rustici, aziende commerciali ed industriali

Avv. Paolo Luciani (*Pres.te*)

Arch. Giancarlo Geppetti

Sig.ra Libera Vietti

Dott. Fosco Martini

Dott. Giorgio Del Pace

Sig. Rino Saurini

Prof. Roberto Giusti

Geom. Pietro Rossetti

Dott. Paolo Bucciarelli Ducci

Dott. Roberto Torzini

Dott. Angiolo Di Bartolomeo

Dott. Gianni Scarpini

Dott. Alfredo Provenza

Sig. Massimo Peruzzi

Geom. Maria Giovanna Clemente

3° COMITATO TECNICO - Conduzione fondi rustici, comunioni tacite familiari e prestazioni varie d'opera e di servizi in agricoltura, compravendita prodotti della zootecnia, agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca, compravendita concimi chimici ed anticrittogamici

Avv. Franco Bertuccini (*Pres.te*)

Dott. Donato Ciofini

Sig. Antonio Faldi

Sig. Giovanni Meacci

Sig. Ofelio Clementi

Sig. Massimo Peruzzi

Dott. Stefano Alberti

Sig. Giuseppe Bianchi

Sig. Marco Bacci

Per.Agr. Danilo Rossetti

Dott. Maurizio Kovacevich

Dott. Pier Tommaso Piccardi

Dott. Giorgio Del Pace

Dott. Alfredo Provenza

Sig. Angiolo Citerinesi

Sig. Eugenio Vanni

Sig. Pier Luigi Sacchetti

Dott. Marco Salvadori

Dott. Guido Buresti

Per.Agr. Lucio Barciulli

4° COMITATO TECNICO - Compravendita prodotti dell'industria alimentare, dell'industria del legno, dell'industria tessile, dell'abbigliamento, dell'arredamento

Avv. Roberto De Fraja (*Pres.te*)

Rag. Fabio Gennaioli

Sig.ra Libera Vietti

Sig. Marco Sanarelli

Dott. Umberto Maci

Sig. Fabbroni Luca

Dott. Alberto Ceccoli

Rag. Fausto Lucani

Sig. Leo Milanese

5° COMITATO TECNICO - Compravendita prodotti delle industrie meccaniche, metallurgiche, della trasformazione dei minerali non metalliferi, dell'industria delle pelli, della chimica, della gomma elastica, della carta

Avv. Paolo Luciani (*Pres.te*)

Sig. Giovanbattista Balò

Sig. Pietro Sgrevi

Sig. Giuseppe Bianchi

Rag. Andrea Valdambri

Dott. Umberto Maci

Ing. Paolo Moretti

Dott. Marco Salvadori

Sig. Pier Luigi Sacchetti

Rag. Fabio Gennaioli

Geom. Maurizio Baldi

6° COMITATO TECNICO - Compravendita prodotti settore metalli preziosi

Dott. Franco Parca (*Pres.te*)

Dott. Roberto Duranti

Dott. Umberto Maci

Rag. Vasco Morandi

Avv. Roberto De Fraja

Sig. Walter Ferracci

Sig. Alano Maffucci

7° COMITATO TECNICO - Compravendita oggetti d'antiquariato e d'arte in genere, da collezionismo

Dott. Franco Parca (*Pres.te*)

Sig. Claudio Buclelli

Dott. Pierluigi Puglisi

Sig. Giuliano Monechi

Dott.ssa Giacometta Ariani

Dott. Giampaolo Taddei

Sig. Roberto Campagna

Sig. Giovanni Bracciali

8° COMITATO TECNICO - Credito, assicurazioni, borse valori

Avv. Maurizio Ceccherelli (*Pres.te*)

Sig. Emilio Quattrocchi

Sig. Enzo Gialli

Sig. Marcello Carrai

Dott.ssa Ariani Giacometta

Dott.ssa Maria Pia Bartolini

Sig. Lucio Modestini

Dott. Carlo Impallomeni

Dott. Luca Fabbrini

Dott. Stefano Alberti

Dott. Paolo Bucciarelli Ducci

9° COMITATO TECNICO - Altri usi

Avv. Franco Bertuccini (*Pres.te*)

Sig. Massimo Caneschi

Sig. Marco Bacci

Dott. Marco Salvadori

Sig. Piero Comanducci

Rag. Paolo Lammioni

Sig. Francesco Meacci

Sig. Carlo Alberto La Tona

Sig. Franco Rossi

Dott.ssa Laura Lodone

Attività di segreteria:

Dott. Vincenzo Ciccia

Sig.ra Uliana Serafini



1

TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE



CAPITOLO UNO

QUALIFICHE E DENOMINAZIONI

1. Rappresentante di commercio - Il rappresentante di commercio è colui che in nome e nell'interesse del rappresentato, cioè obbligando costui nei limiti delle facoltà conferitegli, promuove e conclude i contratti; provvede alla vendita degli articoli prodotti o commerciatosi da quest'ultimo; sceglie la clientela che ritiene adatta al suo lavoro; fa le offerte e raccoglie le commissioni da trasmettere al mandante, salvo approvazione di questo. La sua zona di lavoro, una o più piazze o province, è indicata nel contratto di mandato con rappresentanza. Non deve lavorare per altre imprese concorrenti, salvo nulla osta del mandante. Il rappresentante è retribuito normalmente solo a provvigione, che percepisce tanto sugli affari da lui trasmessi, quanto su quelli direttamente pervenuti al mandante dalla clientela residente nella zona di lavoro assegnata, salvo patti speciali che per tali affari indiretti escludano o limitino la provvigione. Gli affari direttamente trattati fra mandante e cliente vengono comunicati al rappresentante. La provvigione spettante al rappresentante esclusivo per le vendite è commisurata all'importo netto della fattura, vale a dire al netto ricavo incassato per la merce dal mandante.

La riscossione ed il regolamento delle fatture non rientrano nelle usuali funzioni del rappresentante di commercio, sempre che non esista specifico mandato. L'impresa che abbia affidato ad una determinata persona, fisica o giuridica, una rappresentanza per una data zona per sviluppare lavoro a provvigione, non può affidare ad altri eguale incarico. Le fatture dirette alla clientela della zona affidata al rappresentante sono trasmesse dal rappresentato, che ne invia copia al rappresentante. Quando il mandante non accetta un affare proposto, ne dà comunicazione al rappresentante.

2. Agente di commercio - L'Agente di commercio è colui che, essendo legato all'impresa da vincoli di stabilità ed esclusiva, promuove la conclusione dei contratti senza essere munito di rappresentanza, senza cioè che gli effetti del contratto ricadano su chi gli ha dato l'incarico. A questi si applicano le norme di cui all'art. 1, salva l'esclusione della rappresentanza.

3. Procacciatore d'affari - Il procacciatore d'affari è colui che, senza rappresentanza e senza vincoli di stabilità ed esclusiva, esplica i suoi servi-

zi non già concludendo affari, ma solo comunicando all'impresa alla quale fa capo le proposte d'affari, preparando così la conclusione dei contratti, procacciando clienti, allargando il credito dell'impresa.

4. Piazzista - Il piazzista è colui che svolge il suo lavoro alle dipendenze di un'impresa con carattere di continuità e con vincoli di subordinazione; normalmente è retribuito a stipendio fisso e provvigione, o sola provvigione, senza l'obbligo del minimo di affari. Rientrano tra i suoi compiti: le visite periodiche alla clientela della piazza, la conclusione della vendita sulla base delle condizioni stabilite, la consegna della merce, la riscossione del prezzo, l'accettazione di ordinazioni. Il piazzista, salvo patto contrario, non può lavorare per conto di altra impresa.

5. Viaggiatore di commercio - Il viaggiatore di commercio è il dipendente dell'impresa che ha il compito di visitare la clientela per trattare la vendita e accettare le commissioni. E' retribuito normalmente con stipendio e provvigione o con solo stipendio.

6. Piazza - Nei rapporti commerciali del settore agricolo o della zootecnia con l'espressione "Piazza di ..." s'intende la circoscrizione amministrativa del comune.

CAPITOLO DUE

CLAUSOLE PRINCIPALI

7. Stretta di mano - Nei comuni della provincia, nelle contrattazioni verbali di animali o di merci in fiera, nel mercato o altrove, è in uso la "stretta di mano" fra le parti, come atto esteriore dimostrativo della fine della contrattazione e dell'accordo raggiunto. Se nelle trattative intervenga il mediatore, anche questi partecipa alla "stretta di mano". Nella compravendita degli animali, conclusa la contrattazione si procede alla marcatura.

8. Clausola "circa" - Nelle compravendite fatte con la clausola "circa" (abbreviata con "ca") il venditore ha facoltà di consegnare la merce pattuita in quantità in più o in meno nei limiti di una percentuale che varia seconda dei settori merceologici.

9. Effetto - Nella pratica commerciale la parola “effetto” si ritiene equivalente alla parola “cambiale”.

10. Clausola “salvo verifica miglior conteggio” - L'inciso “salvo verifica o miglior conteggio” non ha altro valore che quello usuale della sigla “S.E. & O.” (salvo errori ed omissioni), che nella pratica commerciale suole aggiungersi ad ogni cifra conclusiva di un complesso rapporto di dare ed avere. Dette clausole fanno salvo il diritto di verificare con successivo controllo l'esattezza della cifra.

11. Dicitura “a saldo” - La dicitura “a saldo” indica la liquidazione definitiva del rapporto di dare e avere.

12. Clausola “salvo il venduto” - Con la clausola “salvo il venduto” inserita nell'offerta di vendita, fatta per iscritto o verbalmente, il venditore si riserva di aderire all'accettazione del compratore solo per le merci che non siano state da lui ancora vendute nell'intervallo che intercorre tra l'offerta medesima e l'accettazione. Tuttavia nel caso in cui la merce sia stata in parte venduta nel predetto intervallo, il compratore non è obbligato ad acquistare la merce ancora in possesso del venditore.

13. Pagamento in contanti - Quando nelle contrattazioni le parti non determinano l'epoca del pagamento e non sia implicito il riferimento alla pratica invalsa per altri affari del genere, in precedenza conclusi, il silenzio equivale a mutuo accordo sul pagamento a contanti e cioè entro trenta giorni dalla consegna stessa

14. Pagamento “a presentazione fatture” - Con la clausola “pagamento a presentazione fattura”, il venditore ha diritto a ricevere il pagamento contestualmente alla consegna della fattura, che presuppone la messa a disposizione della merce.

15. Pagamento di merci fornite in più partite - Quando in un contratto le parti concordano la consegna in varie partite ed il pagamento a pronta cassa netto alla consegna, il pagamento deve essere effettuato alla consegna d'ogni singola partita.

16. Pagamento a mezzo tratta - Con la clausola “pagamento a mezzo tratta” il compratore autorizza l’emissione della tratta senza necessità d’accettazione. Le spese relative sono a carico del compratore.

17. Pagamento verso accettazioni cambiarie - Se il pagamento è stabilito verso accettazioni cambiarie a scadenza, il termine di scadenza si computa dal giorno dell’effettuata consegna o spedizione. In caso di ritardo nella consegna o nella spedizione imputabile al compratore, il termine di scadenza si computa dall’ultimo giorno in cui la consegna o la spedizione era dovuta in base al contratto. Il bollo nelle cambiali da accettarsi è a carico del compratore.

18. Clausole “merce franco magazzino venditore” e “merce franco partenza” - Con le clausole “merce franco magazzino venditore” e “merce franco partenza” la merce s’intende venduta o consegnata al compratore, libera da ogni spesa, nel magazzino o stabilimento del venditore caricata su mezzo di trasporto. Il compratore è tenuto a ritirarla dal magazzino o stabilimento medesimo; qualora però egli desideri, ed il venditore accetti, che la merce sia messa a sua disposizione in luogo diverso, resta a suo carico ogni ulteriore spesa e la merce viaggia a suo rischio e pericolo.

19. Clausola “visitata e gradita” - La merce contrattata con la clausola “visitata e gradita” o “vista e piaciuta” s’intende acquistata quando il compratore, dopo averla vista, manifesta l’accettazione senza riserve.

20. Clausola “salvo visita” - Nelle vendite stabilite alla condizione “salvo visita” ed in genere in tutti i casi in cui sia prevista la constatazione della qualità, la visita e la conseguente accettazione o rifiuto della merce deve avvenire entro i termini stabiliti dagli usi speciali.

21. Qualità buona mercantile - La merce venduta senza indicazione di qualità deve essere di qualità buona mercantile

22. Spese di ripesatura - Il compratore può esigere che la merce venga ripesata dal pubblico pesatore; in tal caso le spese della pesatura sono a suo carico.

23. Pesatura e consegna - La merce pesata e misurata col concorso del compratore si considera consegnata subito dopo effettuata la pesatura o la misurazione.

CAPITOLO TRE

MEDIAZIONI IN GENERE

24. Mediatore accettato da una sola parte - Il mediatore accettato da uno solo dei contraenti ha diritto alla provvigione soltanto da costui e per la sola parte a suo carico.

25. Incarichi comandati. Spese (art. 1756 cod. civ.) - *Per gli incarichi comandati devono essere corrisposte le spese di viaggio e le spese di vitto per fuori residenza.*

26. Maturazione del diritto alla provvigione - Il diritto al compenso per l'opera prestata, salvo diverso accordo, matura al momento della conclusione del contratto preliminare.

27. Compravendita di aziende - Se per la conclusione dell'affare avente ad oggetto la compravendita di aziende è intervenuto il mediatore iscritto al ruolo camerale, in mancanza di patto sull'entità del compenso, a questi spetta da ambo le parti una provvigione pari al 3% calcolata sul valore dell'affare concluso sino all'importo di € 50.000,00; per l'ulteriore importo la provvigione è ridotta al 2%.

CAPITOLO QUATTRO

PROVVIGIONI E SCONTI

28. Rappresentante. Provvigione - La provvigione spettante al rappresentante e all'agente di commercio è commisurata all'importo netto della fattura, cioè quello depurato dei normali sconti e dei rimborsi spese relativi.

29. Sconti e provvigioni nel commercio dei libri non usati - Nel commercio dei libri non usati viene accordato dagli editori ai librai uno sconto concordato e variabile a seconda che l'invio venga fatto in conto deposito

oppure in conto assoluto senza diritto a resa. Le spese di fornitura sono a carico del committente qualora si tratti di fornitura fuori piazza.

Nella vendita al minuto i librai concedono uno sconto agli Enti od Istituti abituali acquirenti o che acquistano notevoli partite di libri.

Quando librai e case editrici si valgono dell'opera di "produttori" per la vendita a contanti o a rate, agli stessi viene corrisposto un compenso sulla cifra lorda degli affari conclusi. Se a tali produttori viene anche affidato l'incarico dell'esazione delle rate, si corrisponde loro un ulteriore compenso, variabile, calcolato sulle somme incassate.

30. Sovrapprezzo - Nell'ipotesi di maggiorazione del prezzo di listino il sovrapprezzo viene ripartito a metà tra ditta e rappresentante o agente di commercio.

CAPITOLO CINQUE

TERMINI

31. Termine per il ritiro della merce messa a disposizione del compratore su piazza lontana - Nel caso in cui il venditore metta a disposizione del compratore, in relazione al contratto, merci su piazza lontana, il ritiro deve effettuarsi entro 10 giorni dal ricevimento dell'avviso.


32. Termine per la conferma di una proposta di acquisto - La conferma di una proposta di acquisto di merci, nell'ipotesi che il proponente non abbia stabilito il termine, deve essere data nel tempo ordinariamente necessario per l'assunzione di informazioni e secondo la natura della merce.

2

TITOLO II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

(Gli usi accertati in materia si applicano ai pochi rapporti ancora in essere regolati ai sensi del previgente art. 2140 cod. civ.)



CAPITOLO UNO GENERALITÀ

33. Modo di costituzione e finalità - *La comunione tacita familiare è costituita per mutuo consenso dei componenti, manifestato mediante l'accettazione tacita di uno stato di fatto, ed ha lo scopo di esercitare la coltivazione di uno o più fondi agricoli e le attività connesse. Non ha importanza che il fondo coltivato sia di proprietà della c.t.f. o di alcuni componenti (famiglie diretto coltivatrici) o di proprietà di terzi.*

34. Elementi - *Elementi della c.t.f. sono: un patrimonio di utilizzo comune, la comunanza di lavoro fra i partecipanti, la comunanza del lucro e delle perdite, quantomeno dell'attività svolta, e, nella maggior parte dei casi, la comunanza di tetto e di mensa."*

35. Patrimonio - *Il patrimonio della c.t.f. si distingue in: capitale vecchio, o originario, capitale nuovo, Conferimenti, reddito dell'ultimo esercizio, frutti pendenti e quant'altro di comune appartenenza, dedotte le passività."*

36. Comunanza di lavoro - *Il lavoro viene esercitato come in un'azienda comune, da ciascun partecipante secondo le proprie capacità e possibilità.*

37. Comunanza di lucro e di perdite - *Tutti i guadagni realizzati con il lavoro comune sono conferiti per intero in un unico fondo amministrato dal capoccia.*

Gravano sul patrimonio comune tutti gli oneri relativi alla conduzione del fondo e al soddisfacimento dei fabbisogni familiari nonché quelli riguardanti perdite del bestiame derivanti da qualsiasi causa, come deprezzamento, morte, furto.

38. Comunanza di tetto e di mensa - *I componenti della c.t.f. possono essere legati o no da vincolo di parentela naturale o di affinità e vivono quotidianamente insieme nella stessa casa ed alla stessa mensa, salvo l'ipotesi in cui i componenti della famiglia, pur vivendo in case separate e con mensa separata, osservano una comunione di interessi.*

CAPITOLO DUE

ORGANIZZAZIONE

39. Scelta del capoccia - *Il capo della comunione è il capoccia (o capo) che viene nominato, nella famiglia, dai partecipanti di età superiore ai 18 anni, i quali scelgono tra i vari componenti quello ritenuto più idoneo o colui che abbia maggiore autorità.*

Può esser sostituito qualora con la sua opera non risponda alle aspettative in lui riposte dalla famiglia.

40. Funzioni del capoccia - *Al capoccia sono affidate: l'organizzazione del lavoro nell'ambito della famiglia, l'amministrazione del patrimonio, la rappresentanza dei singoli membri di fronte a terzi, le decisioni sugli acquisti utili e necessari alla conduzione dell'azienda.*

Il capoccia informa la famiglia sulle spese che via via sostiene, sugli incassi che effettua e su ogni altra operazione di una certa importanza.

41. Debiti contratti dal capoccia - *I debiti contratti dal capoccia inerenti la conduzione dell'impresa o contratti per le necessità della c.t.f. fanno carico alla stessa.*

I debiti contratti dal capoccia o da altro componente della c.t.f. se inerenti a necessità individuali sono considerati come fatti a titolo personale, se non preventivamente autorizzati.

42. Rendiconto economico e ripartizione utile - *Alla fine di ogni anno il capoccia, a richiesta, rende conto della situazione economica della comunità, dimostrando sommariamente la regolarità delle risultanze della sua amministrazione ed eventualmente provvede al riparto degli utili.*

Gli acconti sull'utile di gestione sono corrisposti ai singoli componenti la comunione, anche nel corso della gestione medesima.

43. La massaia. Scelta della massaia - *Le funzioni di massaia spettano alla donna più anziana, non di età ma per appartenenza alla famiglia, sempre che la famiglia stessa non disponga diversamente."*

44. Funzioni della massaia - *La massaia provvede all'ordine e alla pulizia della casa, alla preparazione del vitto per la famiglia e a tutte le altre*

faccende domestiche. La massaia amministra la casa secondo le disponibilità e le possibilità che dal capoccia sono messe a sua disposizione; cura l'allevamento degli animali di bassa corte.

45. Allevamento animali di bassa corte. Utilizzo del ricavo - *Con il ricavato dell'allevamento di animali di bassa corte, di cui noi rende conto, la massaia deve provvedere alle necessità familiari per consumi normali integrando la somma messa a sua disposizione.*

CAPITOLO TRE

PATRIMONIO E SUA DIVISIONE

46. Il patrimonio - *Il patrimonio della c.t.f. è così costituito:*

- a) *“capitale vecchio”, formato dalle scorte morte, dalle macchine, dagli attrezzi, dagli utensili vari, dai vasi vinari, dal bestiame, dal mobilio e dal denaro, cioè dai beni immessi dai partecipanti, siano essi fratelli, con sanguinei o soltanto soci, all'atto della costituzione della comunione ed ancora esistenti nella loro originaria forma o trasformati in altri beni al momento della divisione; il capitale vecchio è comprensivo anche della crescita avuta fino all'immissione di un nuovo socio o al raggiungimento del dodicesimo anno del primo figlio nato da uno dei partecipanti originari;*
- b) *“capitale nuovo”, formato da tutti i beni mobili ed immobili conseguiti con l'impiego del capitale vecchio e degli apporti di capitale nuovo;*
- c) *“reddito dell'ultimo anno”, formato dal grano, vino, olio, barbabietole, tabacco, patate, ecc. e dagli animali di bassa corte, cioè da tutti i raccolti dell'annata agraria che ha termine col 10 novembre;*
- d) *“bestiame”, formato dal bestiame bovino, equino, suino, ovino o di altra specie conferito e allevato nell'azienda”*
- e) *“risparmi”, costituiti dal denaro liquido in mano al capoccia o depositato in libretti di banca o postali, o in altra forma, nonché da crediti verso la c.t.f.*
- f) *“raccolto pendente”, costituito dal grano e dai cereali minori seminati nell'ultima stagione autunnale, nonché da ogni prodotto o frutto ancora da raccogliere all'atto dello scioglimento.”*

47. La divisione - *Oggetto della divisione è il patrimonio. Tanto le operazioni di divisione generale, quanto quelle di liquidazione di quota, sono designati con il termine “divisione”.*

48. Casi in cui avviene la divisione - La divisione ha luogo in caso di scioglimento della comunione e in tutti i casi di recesso e di morte di uno o più partecipanti, e comporta la stima dell'intero patrimonio per ripartirlo tra i partecipanti o per liquidare al recedente o agli eredi la quota di spettanza. Ove gli eredi del socio defunto facciano parte e continuino a far parte della comunione, la liquidazione viene in genere differita all'atto dell'eventuale decesso degli eredi.

49. Modalità della divisione - La divisione del capitale vecchio è fatta per stirpi. Sul capitale vecchio gravano tutti i debiti contratti prima dell'inizio della formazione delle altre parti del patrimonio sociale.

La divisione del capitale nuovo è fatta fra tutti i componenti la c.t.f. di età superiore a quella dell'obbligo scolastico, assegnando le quote a ciascuno spettanti in base al numero degli anni lavorativi ed ai dodicesimi maturati per gli anni non interamente compiuti”.

50. Quote della divisione - La divisione avviene secondo le quote seguenti:

- quota intera al componente (uomo o donna) della c.t.f. maggiorenne e occupato nella c.t.f. a tempo pieno o che in essa abbia riversato il reddito di occupazioni diverse, fatta salva l'applicazione degli usi pregressi valevoli per ciascun periodo di attività e l'eventuale esistenza di convenzioni proprie della singola c.t.f.;
- metà quota al partecipante che abbia età compresa fra i 15 e i 18 anni o che abbia lavorato in essa a tempo parziale;

Generalmente non sono considerati partecipanti alla c.t.f. coloro che dedicano la maggior parte della loro attività ad occupazioni diverse senza conferire nella c.t.f. i relativi proventi; costoro fruiscono gratuitamente della comunanza di tetto e di mensa per l'attività comunque prestata. La divisione del reddito dell'ultimo anno, dei raccolti pendenti e dei risparmi viene fatta applicando gli stessi criteri valevoli per il capitale nuovo.

51. Bilancio - Il bilancio della c.t.f. viene fatto annualmente, con ripartizione dell'utile secondo le quote spettanti e la definizione dei conguagli nel caso siano state stabilite anticipazioni periodiche fisse per i singoli partecipanti.

52. Spese per la divisione - Le spese inerenti alla divisione sono a carico di tutta la comunità. Gli esperti di parte sono a carico di chi ha conferito loro l'incarico.

CAPITOLO QUATTRO

DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI

53. Vitto, alloggio, vestiario - Tutti i partecipanti hanno diritto al soddisfacimento, a spese della comunità, delle normali necessità di vita in proporzione ai loro bisogni.

54. Assistenza - Nella c.t.f. vige il principio della mutua assistenza morale e materiale.

55. Istruzione dei giovani - Le spese per il mantenimento e l'educazione dei figli, fino al completamento dei corsi di studio di scuola media superiore, sono pure sopportate in solido da tutti i partecipanti, anche se qualcuno di questi non ha figli.

L'ulteriore istruzione è a carico dei genitori.

Sostentamento dei vecchi e invalidi e spese funerarie - Pure in comune si provvede al sostentamento dei vecchi e degli invalidi e alle spese funerarie per il decesso di un familiare.

Spese non comuni - Non possono gravare sulla comunione le spese per perdite al gioco, conseguenti a reati, nonché di natura personale e voluttuaria.

56. Assenza forzata - In caso di allontanamento dalla famiglia per servizio di leva o per richiamo alle armi o per assenza temporanea dovuta a legittime cause di forza maggiore, l'interessato continua a partecipare agli utili ed alle perdite della comunione verificatesi durante la sua assenza.

57. Allontanamento volontario - Chi anche senza allontanarsi dalla famiglia cessa di contribuire alla c.t.f. e chi si allontana dalla famiglia volontariamente conserva il diritto di percepire la quota di sua spettanza maturata al momento del recesso. L'allontanamento comporta la perdita della quota relativa ai raccolti pendenti dal momento dell'allontanamento.

58. Lavoro extra aziendale - Colui che svolge un lavoro fuori dell'azienda senza versare nella cassa comune il guadagno conseguito, non è considerato partecipante della c.t.f..

59. Capoccia e massaia - *Al capoccia e alla massaia non deriva alcun particolare diritto dallo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica che rivestono.*

60. Proprietà personali - *Il corredo, i doni e qualunque altro bene apportati dalle donne che entrano in famiglia per matrimonio, rimangono di loro esclusiva proprietà. Restano altresì di proprietà e godimento dei singoli proprietari i beni e gli oggetti d'uso personale, i regali, le donazioni e le eredità ricevute a titolo personale.*

61. Corredo e spese matrimoniali - *Alla nubile che si sposa spetta un corredo proporzionato per valore alle capacità economiche della famiglia e corrispondente agli usi della stessa; sono a carico della c.t.f. anche le spese per la cerimonia ed il pranzo di nozze.*

Alla ragazza che lascia per matrimonio la famiglia non spetta la liquidazione della sua quota, intendendosi le sue spettanze verso la c.t.f. compensate con le spese su questa gravanti a causa del matrimonio.

Le spese per il matrimonio dei maschi, quando permane la comunanza di tetto, sono a carico della comunione, la quale acquista anche i mobili per la camera, che entrano a far parte del capitale nuovo e sono valutati agli effetti della ripartizione delle quote in caso di divisione.

I doni ricevuti per il matrimonio sono di proprietà di chi li ha ricevuti.

62. Invalidità non pensionabili - *L'invalidità parziale, temporanea o permanente al lavoro non comporta la perdita d'alcun diritto.*

CAPITOLO CINQUE

AMMISSIONE E RECESSO

DEI PARTECIPANTI

SCIoglimento DELLA COMUNIONE

63. Ammissione di nuovi partecipanti - *L'ammissione di nuovi partecipanti può avvenire come conseguenza di matrimonio, d'adozione, d'affiliazione o d'aggregazione di parenti, affini o anche di persone non legate da vincoli di parentela o affinità. L'ammissione deve essere autorizzata dal*

*capoccia con il consenso della maggioranza dei componenti la c.t.f.
Il nuovo ammesso acquista i diritti ed è soggetto ai doveri che la comunione comporta a partire dal suo ingresso in seno alla famiglia.*

64. Recesso dei partecipanti - *Ciascun componente la comunione è libero di recedere dalla c.t.f. purché abbia compiuto il 18° anno dando preavviso di sei mesi al capoccia.*

Il recedente ha diritto alla liquidazione della quota del patrimonio comune di sua spettanza.

65. Effetti del recesso - *Il partecipante receduto cessa d'avere diritto alla mensa e all'abitazione comune per sé e per i suoi figli minori dal giorno in cui il recesso diviene operativo.*

66. Scioglimento della comunione - *La comunione si scioglie quando i partecipanti decidono in tal senso a maggioranza o quando viene meno la pluralità dei componenti.*



3

TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI



CAPITOLO UNO COMPRAVENDITA

67. Provvigione per il mediatore (art. 1755 cod. civ.) - *Se per la conclusione dell'affare avente ad oggetto la compravendita di immobili è intervenuto il mediatore iscritto al ruolo camerale, in mancanza di patto sull'entità del compenso, a questi spetta una provvigione pari al 3% dal venditore ed al 2% dal compratore calcolata sul valore dell'affare concluso.*

CAPITOLO DUE LOCAZIONE

68. Pagamento del canone - Il pagamento del canone è fatto al locatore, presso il suo domicilio, o alla persona o all'istituto bancario da lui autorizzati, con rate mensili anticipate, entro il 5° giorno di ogni mese. Anche quando si riferiscono a periodi superiori al mese le rate vengono pagate anticipatamente entro il 5° giorno dall'inizio del periodo.

69. Piccole manutenzioni (art. 1609 cod. civ.) - *Le riparazioni di piccola manutenzione sono a carico dell'inquilino. Le riparazioni di piccola manutenzione sono quelle dipendenti da deterioramento prodotto dall'uso, con esclusione di quelle dipendenti da vetustà e caso fortuito e comprendono:*

- a) *Le riparazioni ai focolari e ai camini e la ripulitura periodica delle canne fumarie;*
- b) *Le riparazioni delle serrature, dei rubinetti e delle condutture dell'acqua, dell'impianto elettrico e quelle dell'impianto di riscaldamento (quando quest'ultimo è centralizzato le spese sono a carico dell'inquilino per la sua quota condominiale);*
- c) *Le riparazioni degli infissi (porte, finestre, avvolgibili, serrande);*
- d) *Sostituzione di vetri rotti (salvo che le rotture siano dovute ad accidenti straordinari).*

70. Visita dei locali. Preavviso - Nel periodo che va dalla comunicazione della disdetta al termine della locazione, come pure in caso di vendita dell'immobile, l'inquilino ha l'obbligo di lasciar visitare i locali in ore e giorni da stabilire d'accordo con il locatore con preavviso per ciascuna visita.

Indipendentemente da tali circostanze il locatore ha comunque facoltà di visitare i locali, dietro preavviso, per accertarsi del loro stato di manutenzione.

71. Provvigione per la mediazione dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo e ad uso diverso (art. 1755 cod. civ.) - *Se nella conclusione dell'affare avente ad oggetto la locazione di immobili interviene il mediatore iscritto al ruolo camerale, in mancanza di patto sull'entità del compenso, a questi spetta una provvigione pari alla prima mensilità del canone convenuto per le locazioni di durata annuale o superiore. Nel caso di durata inferiore all'anno la provvigione spetta in misura proporzionale alla durata della locazione su base annua.*

4

TITOLO IV

COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI



CAPITOLO UNO

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

72. Mediazione (art. 1755 cod. civ.) - *Se per la conclusione dell'affare avente ad oggetto la compravendita di fondi rustici è intervenuto il mediatore iscritto al ruolo camerale, in mancanza di patto sull'entità del compenso, a questi spetta una provvigione pari al 3% dal venditore ed al 2% dal compratore calcolata sul valore dell'affare concluso.*

CAPITOLO DUE

AFFITTO DI FONDI RUSTICI

73. Riconsegna del fondo - Alla scadenza dell'ultima annata agraria (10 novembre), l'affittuario uscente deve riconsegnare il fondo nello stato in cui lo ha ricevuto ma, salvo accordi diversi, conserva la facoltà di riaccedervi per la raccolta del prodotto che viene a maturazione (olive, mais), nonché di continuare ad utilizzare la cantina per tutto il periodo invernale

74. Mediazione per affitti di fondi rustici (art. 1755 cod. civ.) - *Se per la conclusione dell'affare avente ad oggetto l'affitto di fondi rustici è intervenuto il mediatore iscritto al ruolo camerale, in mancanza di patto sull'entità del compenso, a questi spetta una provvigione da ambo le parti pari al 2% dell'importo del canone del primo anno.*

CAPITOLO TRE

CONDUZIONE A MEZZADRIA (1)

(artt. da 2141 a 2163 cod. civ.)

75. Le scorte vive - *Quando le scorte vive sono di proprietà del concedente (capitale bestiame "a stima"), viene fatta ai fini dei conti colonici la valutazione in base ai prezzi di mercato praticati alla fine di ogni annata agraria applicandovi una congrua riduzione, per garantirsi di eventuali rischi o diminuzioni di valore, e la parte di utile o di perdita viene divisa nelle porzioni stabilite dalla legge 17.09.1964 n. 756 e segnata a libretto. La valutazione così ridotta è denominata "stimarella di comodo" (2).*

Se le scorte vive sono a metà (capitale bestiame e conferimento) non si opera

alcuna valutazione a fine di anno in quanto non si rende necessario il raffronto tra stime iniziali e stime finali.

Una valutazione agli effettivi prezzi correnti di mercato viene invece sempre fatta all'inizio ed al termine della colonia, tanto se le scorte sono a stima quanto se sono a metà.

(1) Non sono stati accertati usi diversi da quelli contenuti nella precedente raccolta, che continuano ad applicarsi ai pochi rapporti di mezzadria rimasti in essere fino ad estinzione.

(2) Nella Valtiberina non viene applicata.

76. Le scorte morte circolanti - *Le scorte morte circolanti sono fornite dal concedente. L'eccedenza o la deficienza rispetto al carico iniziale avuto in consegna viene conteggiata all'atto del rilascio del fondo e liquidata con il saldo colonico. Nell'ipotesi che al colono uscente non subentri altro colono la quota colonica viene liquidata direttamente dal proprietario che prende in consegna le scorte. Nel caso in cui tali scorte sono a metà, l'importo della quota di parte colonica viene liquidato direttamente fra il colono uscente e quello entrante, al momento del trapasso di colonia.*

77. Scorte morte fisse - *Quando le scorte morte fisse in consegna al podere sono fornite dal concedente, il colono paga la metà della spesa relativa alle riparazioni che si rendono necessarie nel tempo e al deprezzamento (stato d'uso) al momento in cui lascia la colonia.*

Per le scorte morte fisse di proprietà del concedente non in consegna al mezzadro, questi paga per "lacero" una cifra forfettaria calcolata sulla superficie del terreno lavorato, se si tratta di scorte trainate da animali del podere; se si tratta di scorte a trazione meccanica egli paga la metà delle spese comprendenti carburante, lacero, personale addetto alla guida e ammortamento. Il trattamento è inverso quando le scorte sono di proprietà del mezzadro.

Per i trinciaforaggi di proprietà colonica il concedente paga un compenso annuale rapportato al carico di stalla. Per le scorte morte fisse di proprietà comune tutte le spese sono divise a metà. Al momento in cui il colono lascia il podere, la sua parte viene trasferita direttamente al colono entrante e da questi liquidata.

Nell'ipotesi che al colono uscente non subentri altro colono la quota colonica viene liquidata dal proprietario che prende in consegna le scorte. Le scorte morte fisse immesse durante la colonia, in sostituzione di quelle non più idonee all'uso, mantengono la caratteristica della stima di consegna.

CAPITOLO QUATTRO
CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA
O IN COMPARTECIPAZIONE

(Nessun uso accertato)

CAPITOLO CINQUE
CONDUZIONE A COLONIA
MIGLIORITARIA

(Nessun uso accertato)

CAPITOLO SEI
CONDUZIONE IN ENFITEUSI

(Nessun uso accertato)

CAPITOLO SETTE
ALTRE FORME DI CONDUZIONE

(Nessun uso accertato)



5

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI



CAPITOLO UNO PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

A) BESTIAME

78. Contrattazioni - Le contrattazioni di bestiame da vita, da latte e da macello si fanno verbalmente, al mercato o alla stalla.

Se il contratto viene stipulato con l'ausilio di un mediatore questi viene compensato all'atto del pagamento del bestiame in base ad accordi liberamente fissati con le parti.

La fideiussione o mallevadoria si presta verbalmente, con tutte quelle forme che esplicitamente la esprimono, come pagherò io, garantisco io, rispondo io e simili. La sola attestazione dell'onestà e solvibilità del compratore non basta a costituire garanzia.

79. Vendita "a vista", "a peso vivo", "a peso morto" - Gli animali da macello, per i quali la garanzia è regolata dal successivo art. 95, si contrattano:

- a) a vista: quando il prezzo è stabilito indipendentemente dal peso vivo o morto.
- b) a peso vivo: quando il prezzo è determinato in base al peso netto (tarato cioè dal peso dei ferri e delle nasiere) dell'animale vivo. La pesatura avviene al mercato o alla stalla. In tale ultima ipotesi:
 - 1) se l'animale è stato regolarmente alimentato prima della pesatura, il venditore riconosce
 - 2) all'acquirente una tara del 2% al 4% a seconda del peso e della struttura morfologica del soggetto.
 - 3) se l'animale è stato alimentato e foraggiato a sera con ripulitura della mangiatoia e con sola disponibilità di acqua e la pesatura avviene poi al mattino, dopo circa 12 ore, non si riconosce alcuna tara.
- c) A peso morto: il prezzo si determina in base al peso netto dopo la macellazione, tolte le seguenti parti: per i bovini: pelle, testa tagliata tra l'articolazione della testa stessa e la prima vertebra, zampe, gli organi genitali, visceri (almeno i reni), e per le vacche, anche le mammelle; per i suini: visceri, lingua e parte muscolare del diaframma; per gli ovini: pelle, zampe, stomaci ed intestini.

Dal peso così ottenuto è prassi detrarre per il c.d. "rifreddo": il due per-

cento per i bovini e l'uno per i suini. Se la pesatura viene effettuata a raffreddamento avvenuto non si applica alcuna detrazione.

80. Marcatura del bestiame - A contratto definito, fermo restando che l'animale è individuato secondo le vigenti disposizioni di legge, il compratore può marcare l'animale da macello per propria comodità con un segno a colore o tagliando con le forbici alcuni peli sulla groppa, o sulla coscia o sulla spalla.

81. Vendita a vista e a capo - Gli animali da vita si contrattano a vista e a capo; i piccoli animali (ovini e suini) anche a gruppi o a covate. Per le contrattazioni concluse con la semplice stretta di mano s'intende compresa la garanzia sulla salute dell'animale e la sua idoneità all'uso cui è destinato. Se le contrattazioni si concludono con la pronuncia di frasi del tipo: a stronco, strappacavezza, te la vendo com'è, la vendita è conclusa senza alcuna garanzia sull'animale venduto.

82. Garanzia per vizi. Azione redibitoria ed estimatoria (art. 1496 cod. civ.) - *La garanzia per i vizi si realizza mediante le azioni redibitorie ed estimatoria di cui agli artt. da 1490 a 1496 del codice civile. Dette azioni sono esperibili per i seguenti vizi purché non constatabili dal compratore al momento del contratto:*

- a) *Vizi d'animo o comportamentali – (detti anche difetti) e cioè il dar di cozzo, il tragiogare, il restio, il tirar calci o il compiere certi atti di ribellione all'applicazione degli strumenti da lavoro e dei finimenti, il gettarsi a terra all'aratro, l'alzarsi alla cavallina (nelle femmine dei bovini), il rifiuto della manta (nei riproduttori) e a farsi mungere (nelle mucche), l'aver ombre o paure, la rustichezza e il ticchio linguale (o mal d'anguilla).*
- b) *Vizi di malattie - e cioè malattie gravi o croniche dell'apparato respiratorio accompagnato o no da tosse, capostorno, prolasso vaginale o cervicale, pisciasangue, mal della pietra, malattie derivanti da corpi estranei, epilessia o mal caduto, enteriti croniche, zoppie croniche o intermittenti, ticchio, oftalmia periodica o luna (solo per equini), marciaia (solo per ovini), panicatura (solo per i suini).*

Sono considerati vizi redibitori anche le malattie croniche dell'apparato genitale, maschile e femminile, che impediscano la riproduzione. Sono comunque considerati redibitori anche tutti i vizi da malattia grave, occulta e preesistente.

83. Denuncia dei vizi. Termini (art. 1496 cod. civ.) - I termini per la denuncia o “manifesto” del vizio redibitorio, dal compratore al venditore, sono i seguenti:

- giorni tre per il vizio d'animo o comportamentale (esclusi i festivi);
- giorni otto per i vizi da malattia.

Il termine di giorni otto decorre dal giorno successivo alla consegna per le malattie normalmente rilevabili entro tale periodo; decorre invece dal giorno della scoperta per le malattie non rilevabili entro otto giorni.

Il termine è di giorni 40 dalla consegna per il prollasso vaginale e cervicale, per il mal della pietra o calcolosi e per la panicatura.

Nell'ipotesi che le parti abbiano convenuto la garanzia della produzione giornaliera di latte nella compravendita di mucche vige il termine di tre giorni, salvo proroghe fra le parti.

I termini decorrono dal giorno successivo alla consegna ma il “manifesto” deve essere fatto, in ogni caso entro otto giorni dalla scoperta.

84. Denuncia dei vizi. Modalità (art. 1496 cod. civ.) - Il “Manifesto” si fa a voce, presenti uno o due testimoni o il mediatore, oppure per lettera raccomandata spedita entro i suddetti termini.

Il venditore dopo il “manifesto” ha diritto di procedere alla verifica del difetto o direttamente o per mezzo di un veterinario di sua fiducia.

Dopo il “manifesto” il compratore non può fare alcun uso dell'animale, senza l'autorizzazione del venditore; è obbligato a sottoporre l'animale stesso a tutte le cure prescritte dal veterinario, salvo l'eventuale rimborso delle relative spese, da parte del venditore.

Il compratore decade da ogni azione nei confronti del venditore nell'ipotesi di deterioramento doloso o colposo dell'animale.

L'avvenuto accomodamento per malattia vieta l'ulteriore manifesto d'altra malattia o vizio.

L'accomodamento per vizio d'animo, vieta il successivo “manifesto” per altro vizio d'animo ma non impedisce il manifesto per malattia o vizio redibitorio in senso stretto.

85. Rischio gravidanza non andata a buon fine (art. 1496 cod. civ.)

- Quando nella contrattazione dei bovini si promette la gravidanza l'aborto non di natura infettiva, il parto di feto che sia morto successivamente al contratto e il parto di mostruosità sono a carico del compratore.

86. Bestiame da macello (art. 1496 cod. civ.) - Al bestiame da macello l'azione redibitoria si applica soltanto nel caso in cui, per la malattia riscontrata, venga ordinata la completa distruzione dell'animale.

In ogni caso si applica l'azione estimatoria, che comporta una riduzione del prezzo convenuto in rapporto alla classificazione o all'entità della distruzione parziale. Le azioni non spettano quando la contrattazione è avvenuta a "fuoco e fiamme", a "strappa cavezza", "a stronco", a "te la vendo com'è", "tò e da qua" o simili.

87. Malattie infettive (art. 1496 cod. civ.) - Le malattie infettive o contagiose, previste dal vigente regolamento di Polizia Veterinaria comportano la nullità del contratto, ove il compratore dimostri che l'origine o l'incubazione della malattia sia anteriore al contratto stesso.

Il venditore è tenuto a rimborsare, oltre al prezzo, anche tutte le spese incontrate.

88. Pagamento del prezzo. Termini - Il termine del pagamento del prezzo, per gli animali da vita contrattati senza esclusione di garanzia, scade otto giorni dopo quello della consegna, salvo che per i suini, ovini ed equini, che si pagano alla consegna.

Il pagamento degli animali da vita e da macello contrattati con esclusione della garanzia è eseguito alla consegna.

B) PELLI FRESCHE

89. Determinazione del prezzo - Il prezzo delle pelli fresche, essiccate o salate bovine, equine, di montone, pecora, castrato, lepore e coniglio, si determina in base al peso, al tipo e qualità. Per le pelli d'agnello, di capretto e di animali selvatici, diversi dalla lepore, il prezzo è a capo.

90. Condizioni delle pelli - Le pelli che si contrattano a peso debbono essere ben conservate, ripulite del sangue, del carname e degli unghiaioni. Le pelli bovine vengono contrattate con testa e a zampa corta; la cuoiotta di vitella di latte senza testa.

91. Pelli difettose. Abbuoni (art. 1492 cod. civ.) - Si convengono particolari abbuoni sul peso delle pelli scartate all'atto della consegna della

merce in quanto: non ben conservate, di cattivo odore, subbollite e ribollite, difettose per piaghe, sciroccatura o rognatura, morticine, marcate dal fuoco o offese dal coltello nella scarnitura o scannatura.

In condizioni normali è esclusa qualsiasi tara sul peso delle pelli.

92. Pesatura delle pelli - La pesatura avviene nel luogo della consegna. Se essa avviene nei magazzini del venditore il compratore ha facoltà di ripetere la pesatura nel proprio magazzino.

In caso di disaccordo tra i due pesi si ricorre al peso pubblico o alla bilancia di un terzo.

93. Spese di trasporto e imballaggio - Le spese di trasporto e di imballaggio sono a carico del compratore.

94. Conti fra contraenti - Per le pelli bovine ed equine i conti fra compratore e macellaio ed il relativo pagamento si fanno ogni mese; per le ovine e le caprine di volta in volta.

C) LANA

95. Contrattazione. Modalità - La lana viene contrattata verbalmente e dopo la tosatura. L'unità di misura che costituisce la base delle contrattazioni è il chilogrammo.

Di norma la lana viene contratta "sucida", cioè grassa e non lavata; raramente è contrattata alla condizione "saltata", cioè lavata addosso all'animale con non meno di due salti.

Di norma vengono valutati a parte i velli di lana bigia, moretta e agnellina, e gli scarti (scodatura, zampe e residui di tosa).

96. Epoca delle contrattazioni - Le compere e le vendite della lana si effettuano in tutti i tempi, ma prevalentemente all'epoca della tosa, vale a dire dal 15 maggio al 15 luglio.

97. Consegna della lana. Pagamento - La consegna della lana ha luogo presso l'azienda del venditore. Le tele per l'imballaggio sono di norma del compratore. Il pagamento è fatto per intero in contanti all'atto della consegna.

CAPITOLO DUE

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

A) CEREALI LEGUMI E BIADE

98. Compravendita - Le contrattazioni di cereali, legumi e biade, avvengono a peso e si stipulano o su denominazione o su campione, talvolta su visita della merce in monte.

99. Contrattazioni su campione o al magazzino del venditore - La contrattazione su campione avviene normalmente al mercato sul campione reale della partita presentato dal venditore, campione di cui una parte viene consegnata al compratore e, ove vi sia intervento del mediatore, anche a costui.

Quando la contrattazione avviene nel magazzino del venditore, vengono effettuati prelevamenti su vari punti e strati della massa e mescolati fra loro al fine di ottenere un campione omogeneo alla massa.

Il campione così ottenuto, a secondo dell'intervento o meno del mediatore, viene diviso in due o tre parti che vengono prese in consegna dagli intervenuti al contratto. I campioni non vengono normalmente sigillati.

In caso di controversia fa fede il campione in possesso del mediatore e, ove il mediatore non sia intervenuto, quello in possesso del compratore, se sigillato.

100. Vendita di frumento su denominazione. Qualità mercantile - La contrattazione del frumento su denominazione avviene, se in magazzino, con indicazione del peso specifico e dell'impurità; la merce deve essere "sana, secca, leale e mercantile". S'intende "sana, secca, leale e mercantile", la merce corrispondente alla qualità media raccolta nell'annata per la zone di provenienza, con umidità massima del 13%.

La vendita del frumento a trebbiatura in atto avviene secondo specifica contrattazione, salvo restando che la merce deve essere "sana, secca, leale e mercantile".

101. Abbuoni (art. 1497 cod. civ.) - *Se la differenza in qualità tra la merce consegnata e quella pattuita è piccola si usa concordare un abbuono, occorrendo, a giudizio di arbitri conciliatori.*

102. Merce diversa dalla contrattazione (art. 1497 cod. civ.) - Qualora in una partita solamente una parte sia diversa dalla contrattata, il compratore può rifiutare la merce per intero o ricevere soltanto la parte scesa da difetto, salvo che il venditore, nei termini della consegna, non sostituisca alla merce difettosa altra merce in qualità e bontà pari alla contrattata.

103. Avarie dopo la visita della merce - Le avarie sopravvenute dopo la visita della merce sono a carico del venditore se non è ancora scaduto il termine di consegna. Sono invece a carico del compratore se tale termine sia scaduto.

104. Clausola “circa” - Se alla designazione della quantità contrattuale, si aggiunge l'espressione “circa”, la differenza in più o in meno che si ammette è del 5% per i cereali minori e per il grano.

105. Modalità di consegna della merce - Salvo patto contrario per le grosse partite la consegna della merce s'intende franco vagone partenza o franco autocarro partenza.

Per le piccole partite, e per vendite fatte dai produttori, la consegna s'intende al magazzino del venditore con merce posta sul veicolo.

Nei rapporti tra commercianti o produttori e consumatori nell'ambito della provincia, quando la contrattazione è fatta con la clausola “franco arrivo” la merce s'intende ricevuta in “peso, condizionatura e qualità” all'atto e nel tempo del ricevimento, non scaricata.

106. Pesatura - La pesatura avviene nel luogo di consegna con spesa a carico del venditore.

107. Termini per la consegna - Nel contratto è fissato il termine per la consegna dei cereali, legumi e biade; in difetto di prefissione di termine la merce s'intende contrattata “per pronta consegna”, cioè entro otto giorni lavorativi.

108. Pagamento - Salvo patto contrario il pagamento si effettua all'atto della consegna.

B) FORAGGI E PAGLIA

109. Contrattazione dei foraggi - I più comuni modi di contrattazione dei foraggi sono:

- a) contrattazione dei foraggi che si raccoglieranno da uno o più prati determinati;
 - b) contrattazione di una data quantità e qualità dei foraggi.
- I foraggi si trattano sciolti, pressati o in rotoballe.

110. Rischio nel caso di danni - Nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, i danni prodotti da eventuali cause di forza maggiore, ivi compresa la pioggia, che possano far perdere in tutto o in parte il raccolto contrattato, sono a carico del compratore.

111. Prezzo - Nell'ipotesi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente la contrattazione è preceduta da una visita sul luogo di produzione, il prezzo è stabilito a superficie e le spese di falciatura, disseccamento e trasporto fuori dal prato sono a carico del compratore.

Nell'ipotesi di cui alla lettera b) il prezzo è stabilito a quintale o a vista di mucchio e le spese di trasporto fuori dal prato sono a carico del compratore.

112. Pesatura - La pesatura avviene sul luogo dove il foraggio si trova al momento della consegna.

113. Contrattazione degli stami - Gli stami si contrattano in tre modi:

- a) a peso
- b) a vista o a cubatura;
- c) a superficie di terreno coperta dallo stame.

114. Contrattazione della paglia - La paglia viene contrattata nei seguenti modi:

- a) a peso
- b) a vista o a cubatura
- c) in relazione alla varietà e alla quantità del grano raccolto.

115. Pagamento - Il pagamento dei foraggi e degli stami avviene all'atto della consegna.

116. Commercio - Nel commercio i foraggi e gli stami vengono contrattati a peso.

C) UVA

117. Contrattazione - Le compravendite di uva si fanno:

- a) per acquisto di tutta la produzione a "pulisci pianta" di un determinato appezzamento di terreno, con versamento di caparra e con riserva di pesatura alla consegna;
- b) per acquisto sul mercato a quintale e con pagamento in contanti;
- c) per acquisto in base al grado zuccherino all'atto della consegna, che avviene franco cantina dal compratore; il grado zuccherino si determina mediante la media delle misurazioni effettuate con mostimetro Babo e spettrometro.

118. Rischio nel caso di danni - Nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, i rischi da avversità atmosferiche, o conseguenti al trasporto sino al luogo della consegna, sono a carico del venditore per tutta la durata normale della vendemmia nel suo fondo.

119. Vendita di tutta la produzione – Modalità - Nell'ipotesi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, il compratore o un suo incaricato visita preventivamente l'appezzamento di terreno e assiste o controlla il prodotto durante la raccolta.

120. Pesatura - La pesatura avviene alla presenza del compratore e del venditore, o di loro incaricati. Le spese della pesatura sono a carico del venditore per l'uva consegnata nel fondo di produzione; sono a carico del compratore per l'uva consegnata alla cantina di questi.

121. Uva mercantile - Requisiti - L'uva è mercantile quando risulta sana, matura e asciutta in relazione all'annata, alla località di produzione e alla qualità del vitigno.

122. Prezzo - Ove il prezzo non sia stato fissato dai contraenti s'intende

quello medio delle mercuriali della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura.

D) OLIO DI OLIVA

123. Consegna - Nella vendita di olio di oliva dai produttori o frantoiani al consumatore finale, è consuetudine effettuare la consegna nei recipienti appositamente approntati a tale scopo dall'acquirente.

E) FRUTTA SECCA

124. Contrattazioni - Le castagne si contrattano fresche e secche e i marroni freschi.

125. Modalità di contrattazione fra produttori e commercianti - Le contrattazioni fra produttori e commercianti di castagne fresche o secche e di marroni avvengono su campione, su dicitura ("castagne massa per uso zootecnico" o "castagne scelte per alimentazione"), su vista della massa; il prezzo viene fissato a quintale con consegna franco magazzino. Nell'ipotesi di vendita della produzione dell'intera selva il prezzo è fissato a forfait.

126. Modalità di contrattazione fra commercianti - Nelle contrattazioni fra commercianti di castagne fresche o secche e di marroni il prezzo viene fissato a quintale. Per i marroni si stabilisce la calibratura mediante la fissazione di un numero di marroni per ogni chilogrammo; tale numero è variabile in relazione alla produzione dell'annata.

127. Vendita di merce "scelta" o "di massa" - La vendita può essere per merce "scelta", atta all'alimentazione umana, o "di massa" ed il prodotto deve essere scevro di difetti, senza muffa o marcia, non bagnato o altrimenti deteriorato. Nel caso di vendita del prodotto "in massa" s'indica la quantità accompagnata dalla parola "circa" e si concede una tolleranza in più o in meno del 5% sul peso indicato. Nella vendita delle castagne secche "a massa" la tolleranza di trito va fino al 5%.

Nell'ipotesi di merce "scelta" le castagne secche debbono essere ben seccate, pulite (cioè senza buccia), con esclusione di quelle rosse e nere (brucia-

te) nonché del trito. Soltanto per il colore si concede tolleranza, compensata con riduzione del prezzo da fissarsi dai contraenti.

128. Vizi della merce. Abbuoni (art. 1492 cod. civ.) - *Riscontrandosi difetti, sia nella vendita "a scelta" che "a massa", qualora non si concordi un abbuono sul prezzo, il compratore può rifiutare tutta la merce contrattata anche se i difetti si riscontrino soltanto in una parte di essa.*

129. Consegna della merce. Avarie - La consegna del prodotto avviene subito dopo la pesatura.

Nell'ipotesi di prefissione di un termine per il ritiro, il prodotto rimane presso il venditore senza richiesta da parte del compratore di alcuna garanzia.

Fino alla consegna il rischio è a carico del venditore.

130. Pagamento - Il pagamento avviene sempre alla consegna della merce in base al peso netto.

131. Farina di castagne - Gli usi di cui sopra si applicano, in quanto possibile, anche alla farina di castagne tenuta presente la destinazione della stessa.

F) ORTAGGI

132. Contrattazione - Il cavolfiore viene contrattato a capo in rapporto alla calibratura; insalata, peperoni, finocchi ed altri ortaggi vengono contrattati a peso in base alla calibratura.

133. Oneri del venditore e del compratore - Per l'insalata, i peperoni ed i finocchi, il produttore è tenuto alla raccolta e alla pulitura oltre che al condizionamento e al carico, mentre sono a carico dell'acquirente la fornitura dell'imballaggio ed il trasporto.

Per il cavolfiore, il produttore è tenuto al taglio del gambo e alla defogliazione del corimbo, mentre sono a carico dell'acquirente la fornitura dell'imballaggio e la spesa per la cernita e per il confezionamento, oltre a quella di carico e di trasporto. Per le partite destinate al commercio locale si applicano anche al cavolfiore le disposizioni del primo comma.

CAPITOLO TRE

PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

A) LEGNA DA ARDERE

134. Legna forte. Legna dolce. Qualità mercantile - La legna da ardere è di essenza forte e dolce. Viene considerata forte la legna di leccio, rovere, roverella, cerro, carpino, ornello, faggio, olmo, robinia e acero.

Viene considerata dolce la legna di castagno, ontano, pioppo, nocciolo e pino. La legna da ardere è mercantile quando il diametro non è inferiore a quattro centimetri e la lunghezza non superiore al metro.

135. Vendita di bosco - La vendita di un bosco è fatta, previa visita dell'acquirente, a corpo, a peso o a misura, sia in piedi che dopo l'abbattimento.

136. Sistemazione del terreno - La legna da ardere è generalmente venduta in piedi. L'atterramento delle piante è fatto a cura e spese del compratore. La sistemazione del terreno non è a carico del compratore fatta eccezione per l'eliminazione dei danni conseguenti all'atterramento.

137. Imposto - Il venditore, ove ne disponga, concede in uso temporaneo al compratore un appezzamento di terreno, detto "imposto", sul quale può essere via via ammucciata la legna dopo il taglio.

138. Contrattazione - La vendita da produttore a commerciante è fatta a peso o secondo volume per "metro stero" (metro cubo). La consegna della merce ha luogo solitamente all'imposto o sul letto di caduta.

La vendita al consumo si fa a peso o a "metro stero", franco imposto o a domicilio dell'acquirente.

139. Consegna. Pagamento del prezzo - Nell'ipotesi di vendita di piante in piedi o atterrate, queste si hanno per consegnate al momento del contratto.

Nell'ipotesi di vendita a volume o a peso, la consegna si ha per avvenuta

al momento della misurazione o pesatura.

In entrambe le ipotesi l'acquirente versa un'anticipazione del prezzo al momento del contratto, da valere anche come caparra. Il saldo avviene non oltre l'ultimazione dello smacchio.

B) CARBONE VEGETALE

140. Contrattazione. Tara - Le contrattazioni del carbone vegetale hanno luogo verbalmente o per iscritto ed il prezzo è fissato a quintale. Se il carbone è venduto in balle la tara è calcolata in ragione del 3%.

141. Carbone vegetale. Distinzione della merce - Il carbone vegetale si distingue in carbone di essenza forte e di essenza dolce, secondo l'essenza del legno dal quale proviene, ed in "cannello", "spacco" o misto. Il "cannello" è quello proveniente da legno di bosco ceduo o da rami minori di piante di alto fusto; il carbone "spacco" è quello proveniente dai tronchi o dal legno comunque squartato.

142. Qualità mercantile (art. 1497 cod. civ.) - *Il carbone è mercantile quando non è malcotto, né infangato, né fortemente umido, né eccessivamente "turco" o sporco. La tolleranza dell'umidità va dal 5 al 10%.*

Nell'ipotesi che l'umidità al momento della consegna superi tali limiti e quando sorgono contestazioni sulla qualità non mercantile del carbone, prima che venga rifiutata la merce può aver luogo un accomodamento mediante riduzione del prezzo o del peso.

143. Consegna. Pesatura. Pagamento del prezzo - La consegna e la pesatura del carbone si effettuano all'imposto o al magazzino dell'acquirente o alla prima pesa pubblica lungo la strada. All'imballaggio provvede il venditore. Il pagamento avviene al momento della consegna.

CAPITOLO QUATTRO PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

(Nessun uso accertato)

CAPITOLO CINQUE
**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE
ESTRATTIVE**

(nessun uso accertato)

CAPITOLO SEI
**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE
ALIMENTARI**

**A) FARINE, SEMOLA E SOTTOPRODOTTI
DELLA MACINAZIONE**

144. Contrattazioni - Le farine sono contrattate in sacchi di carta per merci del peso di kg 25 ciascuno; le semole di grano duro in sacchi di kg 25 o alla rinfusa; i cascami ed i sottoprodotti in genere sono contrattati in partite del peso di kg 40 o alla rinfusa.

Il prezzo s'intende riferito al netto dell'IVA e comprensivo delle spese di trasporto.

145. Consegna - Quando i termini di consegna della merce non sono stabiliti nel contratto, la consegna s'intende sempre pronta, da eseguire entro gli otto giorni lavorativi successivi alla data del contratto stesso.

146. Pagamento - In difetto di patto contrario, il pagamento si effettua a trenta giorni, netto di sconto.

147. Pesatura - Salvo patto contrario i colli devono essere di peso uniforme.

148. Provvigione al rappresentante - Salvo accordi diversi, al rappresentante viene corrisposta dal solo venditore una provvigione calcolata in percentuale sul prezzo.

B) PASTE ALIMENTARI

149. Contrattazioni - La pasta viene usualmente contrattata, in base ai tipi propri del pastificio produttore, per consegna pronta. Anche quando gli ordinativi sono passati con riferimento ad un determinato tipo di imballaggio - cartone, sacco carta, ecc. - il prezzo è sempre contrattato in rapporto al peso netto. L'imballaggio è a perdere.

Per la pasta confezionata in pacchi o astucci il prezzo è contrattato in rapporto al peso indicato sulla singola confezione, che deve essere al netto. La merce s'intende resa porto franco.

150. Pagamento - Usualmente il pagamento è effettuato a trenta giorni, netto di sconto.

151. Provvigione al rappresentante - Al rappresentante viene corrisposta una provvigione variante dal 3% al 4% del prezzo concordato, secondo il tipo di confezione.

C) OLIO

152. Compravendita - I contratti di compravendita dell'olio di oliva si stipulano a peso su campione.

Il campione si preleva dai vari recipienti che contengono la partita, in quantità proporzionale alla capacità dei medesimi, formando un campione unico (coacervato). Il compratore trattiene il campione presso di sé fino al ricevimento della partita.

Il campione si sigilla col timbro del venditore, alla presenza del mediatore o di testimoni, e viene consegnato al compratore.

L'olio viene consegnato dal venditore in recipienti di norma forniti dal compratore; la spesa per il riempimento è a carico del venditore quando non sia diversamente convenuto.

La consegna dell'olio si usa fare ordinariamente al magazzino del venditore con merce posta su veicolo. Nel caso non sia stato stabilito un termine, il ritiro deve essere effettuato entro otto giorni dalla contrattazione.

Nelle contrattazioni a consegna differita il venditore è tenuto alla buona conservazione del prodotto.

153. Pagamento del prezzo - Trattandosi di piccole partite il pagamento viene effettuato in contanti all'atto della consegna o del ritiro della merce.

D) VINO

154. Compravendita - I vini si contrattano verbalmente, a peso netto, di norma su campione, tenendo presente la gradazione alcolica, l'acidità volatile, l'estratto secco e, talvolta, anche il contenuto di acidità fissa. La gradazione alcolica si determina tramite distillazione.

Per le partite di maggior rilievo la contrattazione avviene in forma scritta e prevede la dazione di una caparra da computare a saldo del pagamento.

Su richiesta dell'acquirente il compratore deve fornire la documentazione necessaria riferita alla certificazione dei prodotti I.G.T., D.O.C. e D.O.C.G.

155. Mediazione - Il mediatore interviene generalmente per le partite di medio-grande dimensione. Al mediatore spetta un compenso del 2% dal venditore e del 1% dal compratore sul prezzo di vendita.

156. Vendita su campione - Nei contratti di compravendita su campione, il campione viene prelevato dai recipienti che contengono le partite proporzionalmente alla capacità degli stessi formando un campione unico (coacervato) e consegnato al compratore affinché questi possa accertare i requisiti del prodotto; il venditore deve specificare il numero, l'identificazione e la capacità di ciascun recipiente.

Il compratore si riserva il diritto di verificare personalmente se il campione consegnatogli corrisponde al contenuto dei singoli recipienti specificati.

In caso di contestazione il campione viene inviato ad un laboratorio d'analisi scelto concordemente fra le parti.

157. Vendita in recipienti suggellati - Il compratore, oltre al diritto di verificare personalmente in cantina lo stato della partita contrattata per assicurarsi che il vino non venga alterato, ha anche facoltà di suggellare i recipienti di conservazione.

Il venditore in questo caso non risponde delle eventuali alterazioni o deterioramenti, salvo che dette alterazioni o deterioramenti siano imputabili alla sua condotta.

158. Termine per la consegna - Il venditore, in mancanza di suggellazione dei recipienti, ha l'obbligo di garantire l'inalterazione e la buona conservazione del prodotto fino alla consegna.

Se il compratore, presentatosi per il ritiro entro il termine per la consegna, riscontri non conformità al campione, può ritirare solo la parte conforme al campione o rifiutarsi di ritirare l'intera partita.

Scaduto il termine pattuito per la consegna restano a carico del compratore i danni per l'eventuale deterioramento del prodotto.

Nel caso in cui il termine non sia stato determinato o sia stata pattuita la consegna immediata, s'intende che la consegna avvenga non oltre il termine di 10 giorni dalla stipulazione del contratto.

159. Pagamento del prezzo - Per le partite di piccole dimensioni il pagamento avviene all'atto della consegna; negli altri casi il pagamento è in genere differito secondo le scadenze specificate nel contratto.

CAPITOLO SETTE

PRODOTTI DELL' INDUSTRIA DEL TABACCO

(nessun uso accertato)

CAPITOLO OTTO

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

(nessun uso accertato)

CAPITOLO NOVE

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

(nessun uso accertato)

CAPITOLO 10

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELL'ABBIGLIAMENTO

A) ABBIGLIAMENTO

160. Ordinazioni - Le ordinazioni si fanno per iscritto; la copia commissione deve indicare la quantità, il modello, il tessuto, il colore, la misura, il prezzo per capo, i termini e le modalità di consegna e di pagamento; una copia commissione viene data al compratore, una al venditore ed una all'agente.

Le ordinazioni effettuate tramite agente sono sempre "salvo approvazione della casa", mentre sono impegnative per il compratore.

Salvo patto contrario l'ordine non rifiutato dalla casa entro tre settimane dal ricevimento s'intende accettato e confermato.

In ogni caso il venditore, entro lo stesso termine, può inviare al compratore una conferma d'ordine in duplo, chiedendo la restituzione di una copia firmata.

161. Disposizioni - Le disposizioni sono generalmente passate dal compratore all'atto dell'ordinazione. Nei casi di "ordini a disporre" deve essere stabilito il termine entro il quale le disposizioni debbono essere passate. In caso d'inosservanza del predetto termine viene meno l'obbligazione assunta dal venditore con riferimento all'ordine, o alla parte dell'ordine, non seguito dalle disposizioni; resta salvo il diritto al risarcimento del danno subito.

162. Specie di vendita - La merce viene contrattata su campione.

Per quantitativi di rilevante entità il venditore deve inviare controcampioni ed eventuali schede tecniche su richiesta in tal senso del committente.

Il committente è tenuto al pagamento dei campioni e dei controcampioni consegnati.

163. Tolleranze (art. 1497 cod. civ.) - *Per quanto riguarda il colore dei capi ordinati sono ammesse solo piccole tolleranze, intese come lievi difformità che non alterino sostanzialmente la tonalità rispetto al campione visionato all'atto dell'ordine. Per quanto riguarda i quantitativi ordinati è altresì ammessa una tolleranza in difetto non superiore al 3% della quantità ordinata, purché sia rispettato l'assortimento indicato nell'ordine.*

164. Consegne - Rispetto al termine pattuito per la consegna, è ammesso un ritardo non superiore a due settimane; in caso di ritardo ulteriore il compratore ha diritto di rifiutare la merce.

Le consegne ripartite sono ammesse solo se così specificato nell'ordine.

165. Trasporto - Salvo che sia diversamente stabilito, le spese di trasporto fanno carico al venditore in quanto comprese nel prezzo fissato nell'ordine accettato; al venditore compete la scelta del vettore. Per i supplementi d'ordine di piccola entità, oltre al prezzo viene addebitata al compratore la spesa per il trasporto.

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore, salvo il caso di danno imputabile a difetto d'imballaggio.

La merce spedita viene assicurata contro i rischi del trasporto solo su richiesta del committente.

166. Reclami - I reclami per difetti apparenti della merce devono essere fatti valere a pena di decadenza entro 14 gg. dal ricevimento dandone comunicazione via fax o per raccomandata. A seguito dei reclami per difetti che il venditore ha riconosciuto, in mancanza di soluzioni accettate da entrambe le parti il compratore ha diritto di restituire la merce difettosa in porto assegnato, fatta salva l'applicazione degli artt. 1493 e 1494 del codice civile.

167. Decorrenze - Per i prodotti dell'abbigliamento non è consuetudine concedere decorrenze ai pagamenti, tranne nei casi di consegna anticipata rispetto al termine pattuito.

B) CALZATURE

168. Prezzi - Salvo espressa pattuizione contraria, i prezzi sono comprensivi dell'imballaggio e s'intendono franco partenza dalla fabbrica.

169. Spedizioni e consegne - La merce viaggia a rischio dell'acquirente salvo espressa pattuizione contraria.

Non è prevista alcun'assicurazione sulla merce esplicita richiesta dell'acquirente. Ove l'acquirente la richieda le relative spese sono a suo carico. Le modalità di trasporto sono indicate dall'acquirente. In difetto, s'intenderà a libera scelta del venditore.

170. Disposizioni - Le disposizioni sono generalmente passate all'atto dell'ordinazione.

Nei casi di "ordini a disporre" deve essere stabilito il termine entro il quale le disposizioni debbono essere passate.

171. Consegne e termini - La consegna dovrà avvenire mediante spedizione o messa a disposizione dell'acquirente, entro il termine indicato nell'ordine.

Qualora nell'ordine sia stabilito un termine essenziale di consegna, indicato con l'espressione "non oltre" od altra equivalente, l'acquirente in caso di mancato rispetto di detto termine, avrà il diritto di considerare risolto il contratto senza preventiva messa in mora del venditore, nonché di chiedere il risarcimento del danno.

172. Reclami - Le merci contestate per vizi o difetti di qualità non possono essere spedite in restituzione se non dietro autorizzazione del venditore, tranne nel caso che il reclamo non sia stato preso in considerazione entro 10 giorni dalla sua presentazione e dopo un'ulteriore diffida.

Nel caso d'accettazione del reclamo da parte del venditore, questi sopporterà tutte le spese relative alla restituzione della merce.

CAPITOLO 11 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

A) LEGNAMI

173. Contrattazione e qualificazione - I legnami nostrani si commerciano grezzi o lavorati.

Sono grezzi: i legnami in tronco; sono lavorati: i travi, i tavoloni, i panconi, gli assoni, le tavole, i travetti, i murali, le traverse per ferrovia, i tronchetti lavorati da cantiere, il puntellame da miniera.

174. Qualità mercantile - I legnami lavorati sono mercantili purché lavorati a regola d'arte e della forma e della grandezza atte all'uso cui sono destinate e senza difetti tali da compromettere tale uso.

175. Scarto - Sono oggetto di scarto i legnami rotti, marci o cipollati. Per difetti minori che non comportino scarto, si può concordare un abbuono sulla misura.

176. Misure più comuni - Le misure più comuni delle varie qualità di legname, salvo specifiche diverse richieste, sono le seguenti:

- per le tavole spessore da 2 a 6 cm, lunghezza da 1,10 a 4 metri;
- per i tavoloni spessore da 7 a 12 cm, lunghezza da 1,10 a 4 metri;
- murali spessore cm 6 x 6 - 7 x 7 - 8 x 8, lunghezza da 2 a 4 metri;
- travi da cm 10 x 10 a 25 x 25, lunghezza da m 4 in su;

177. Sistema di misurazione - La misurazione avviene con il sistema metrico decimale. La misurazione del diametro si fa col cavalletto, sottocor-teccia, a metà del tronco, ma sempre al di fuori delle eventuali deformazioni del tronco stesso.

Per i tronchi non omogenei si fa la media delle due misurazioni in croce.

I travi "uso Trieste" si misurano al calcio, ammettendo una rastremazione massima di 1 cm. per ogni metro lineare.

Tavole e tavoloni refilati si misurano a metà della loro lunghezza; se non refilati si misurano a metà lunghezza sulle due facce, facendone la media.

Nei tavolami e nei murali è tollerato un leggero smusso, che non può in alcun caso incidere su più del 15% dei tavoloni e del 20% dei murali.

178. Mediazione - Il compenso è a forfait ed è rapportato al valore della merce trattata.

B) LEGNAMI DA OPERA

PALI DI CASTAGNO

179. Pali da vigna. Dimensioni - I pali da vigna di castagno se prodotti per la toscana hanno le seguenti caratteristiche: altezza da 2 a 2,5 metri; circonferenza misurata a metà cm 20; diametro misurato in testa da 4 a 6 cm

180. Pali per impianto o lanciole. Dimensioni - Le dimensioni sono le seguenti: altezza da 1,20 a 1,50 metri; circonferenza misurata a metà da 10 a 15 cm, diametro misurato in testa cm 3.

181. Pali per i recinti o da chiudenda. Dimensioni - Le dimensioni sono le seguenti: altezza da 1,80 a 2 metri; diametro misurato in testa da 8 a 10 cm.

182. Contrattazione e qualificazione - I pali per la toscana sono commerciati ad unità e vengono forniti sbucciati e appuntiti.

183. Mediazione - Il compenso è a forfait ed è rapportato al valore della merce trattata.

MANICI DI CASTAGNO PER PALE O PER BADILI

184. Misure più comuni - Lunghezza m 1,6 circonferenza da 12 a 16 cm

185. Caratteristiche della merce - I manici devono essere dritti o ad una curva per la Toscana, a due curve per le regioni del nord. La contrattazione avviene ad unità.

C) SEGATI DI PRODUZIONE NAZIONALE RICAVATI DA TRONCHI DI ESSENZE TROPICALI

186. Caratteristiche della merce - I segati da tronchi di essenze tropicali si distinguono in:

- “refilati”, la cui caratteristica è quella di avere entrambi i bordi delle tavole a spigoli vivi; a seconda del reciproco andamento dei bordi delle tavole, i refilati si dividono in: parallelo effettivo, all’occhio o conico;
- “semirefilati”, la cui caratteristica è quella di avere uno dei bordi delle tavole a spigoli vivi, mentre l’altro conserva e segue totalmente o parzialmente l’originaria superficie esterna del tronco da cui deriva (senza corteccia);
- “segati in biglie” (boules) la cui caratteristica è quella di essere un tronco segato a vario spessore non refilato e ricomposto, normale o spurgato del cuore marcio.

Provenienze ed essenze:

- Africa: samba, sapelle, sipo, tiama, wawa, niangon e iroko ecc..
- Asia: lauan, meranti, ramin, jelutong, ecc.

187. Specie di vendita e unita' di contrattazione - Il legname viene venduto a partita di segato commisurato a metro cubo e di qualità corrente salvo qualità diversamente concordata.

188. Qualità - Per i segati di qualità corrente s'intendono quelli provenienti da tronchi purgati (dai quali viene eliminata la parte centrale del tronco non utilizzabile) con fibra ragionevolmente dritta nel corpo del pezzo, salvo tolleranza per le ondulazioni o sovrapposizioni della fibra, e che comunque non alterino la resistenza meccanica del pezzo.

189. Refilati e semirefilati. Dimensioni - I refilati hanno le seguenti dimensioni: lunghezza minima m 1,10, media m 3 o meglio; misure crescenti di cm 5 in 5; larghezza minima cm 10, media cm 25 o meglio.

I semirefilati hanno le seguenti dimensioni: lunghezza minima m 2, media m 3,50 o meglio; misure crescenti di cm 5 in 5; larghezza minima cm 15; media cm 25 o meglio. Per questi ultimi per larghezza minima nominale s'intende quella della faccia stretta, rilevata a metà lunghezza della tavola; la larghezza minima effettiva in qualsiasi punto della tavola è ammesso che sia inferiore (comunque mai inferiore a cm 12) purché tale minore larghezza non interessi più di un terzo della larghezza della tavola.

190. Spessore - Sono considerati di normale produzione gli spessori da mm 30 a 100 incluso con progressione di mm 5 in 5.

E' ammessa una tolleranza sullo spessore di ± 2 mm.

A parte sono da considerare i cali naturali di stagionatura.

Su un massimo del 5% dei pezzi è ammessa la presenza di zone di spessore anormale, con superficie limitata a un massimo di un terzo di quella di ogni singolo pezzo e con profondità massima limitata a ± 4 mm sullo spessore nominale. In caso di deficienze maggiori, per maggiore profondità e maggiore superficie è consentito il declassamento dello spessore inferiore, nei limiti della percentuale indicata.

A parte quanto sopra è ammessa una deviazione di taglio alle due estremità delle tavole, purché limitatamente ad una lunghezza di cm 10 per testata e per una profondità massima di ± 4 mm sullo spessore nominale.

Su un numero limitato di pezzi (massimo 2%) è tollerata una difformità di spessore ai due margini della tavola comunque limitata a ± 3 mm sullo spessore nominale.

191. Intestatura - Tutte le tavole devono essere ragionevolmente intestate.

192. Parallelismo per le tavole rifilate - I due bordi delle tavole devono essere paralleli. E' ammessa solo una lieve conicità dovuta a lavorazione fino ad un massimo dell'uno per cento della larghezza della tavola.

Il controllo del parallelismo deve essere effettuato a 20 cm da ogni testata. Nei nominati 20 cm terminali possono esservi imperfezioni di maggiore entità comunque limitate al 4% della larghezza della tavola.

193. Smusso - Su di un massimo del 20% delle tavole rifilate è ammessa la presenza di smusso.

Esso può interessare un lato ed un bordo delle tavole per una profondità fino a 1/3 dello spessore delle tavole e per una lunghezza massima 1/5 della lunghezza della tavola stessa.

194. Alburno - L'alburno è considerato parte integrale delle tavole. Tuttavia è necessario che la fascia di alburno, in ogni caso non abbia larghezza media superiore ad 1/3 della larghezza di ciascuna tavola considerata.

Per le tavole semisferiche deve essere considerata la faccia minore delle tavole stesse.

195. Modo di misurazione - Lunghezza: calcolata al mezzo decimetro.

Larghezza semirefilati: calcolata dividendo per due la somma delle larghezze delle due facce, arrotondando al centimetro pieno. Media risultante: cm 24,1 - 24,2 - 24,3 calcolare cm 24; cm 24,4 - 24,5 - 24,6 calcolare cm 25; cm 24,7 - 24,8 - 24,9 calcolare cm 25.

Il rilievo della larghezza deve avvenire a metà della tavola.

In presenza di tavole particolarmente malformate sul bordo non rifilato è ammessa la media delle misure non rilevate da un terzo ad 1/3 e 2/3 della lunghezza.

Larghezza refilati paralleli: rilevata in qualsiasi punto della tavola, fatta eccezione per i 20 cm terminali di ogni testata, arrotondando al cm pieno. Media risultante: cm 24,1 - 24,2 - 24,3 calcolare cm 24; cm 24,4 - 24,5 - 24,6 calcolare cm 25; cm 24,7 - 24,8 - 24,9 calcolare cm 25. (1)

Per il rifilato parallelo all'occhio la misurazione si effettua al centro della tavola.

(1) Il parallelismo di questi segati può essere solo apparente e cioè apparire tale solo all'occhio.

196. Difetti (art. 1492 cod. civ.) - Viene concesso un abbuono nella misura qualora in una partita non contrattata a vista, il legname presenti gran parte dei sottoelencati difetti:

- superficiali fenditure di stagionatura
- superficiali chiavi e nodi sani
- venature colorate
- ogni difetto o macchia o discolorazione che può scomparire con piallatura
- spaccatura diritte di testata con lunghezza massima pari alla larghezza della tavola
- fenditura di stagionatura alle testate
- presenza di buchi sparsi escluso il tarlo
- presenza di tracce di fenditura e altri difetti di cuore su un bordo della tavola
- presenza su un solo bordo della tavola di troncature trasversali delle fibre (cosiddetti colpi di vento) ma limitati ad una profondità massima del 15% per i refilati e del 20% per i semirefilati rispetto alla larghezza della tavola.

La determinazione di detta profondità deve essere fatta a vista su una tavola non piallata.

D) PRODUZIONE DI SEGATI DI SPESSORE INFERIORE A 40 MM E SPESSORI SPECIALI A RICHIESTA

197. Contrattazione - E' dovuta una maggiorazione di prezzo per gli spessori inferiori ai mm 40, maggiorazione che viene concordata di volta in volta.

E) LEGNAMI PROVENIENTI DAL NORD EUROPA

198. Dimensioni - Per i legnami provenienti dal Nord Europa (Svezia, Finlandia, ecc.) le dimensioni commerciali sono: mm 52 - 65 - 80 per gli spessori; cm 15,5 - 18 - 20,5 - 23 per le larghezze.

F) LEGNAMI PROVENIENTI DAGLI USA E DAL CANADA

199. Dimensioni - Per i legnami provenienti dagli Usa e dal Canada le dimensioni commerciali sono: mm 27 - 33 - 40 - 52 - 65 - 80 - 105 - 130 - 160 per gli spessori; da cm.10 in avanti, considerato anche il mezzo cm.,

per le larghezze; da m. 1,90 in avanti per le lunghezze.

E) MOBILI

200. Contrattazione - I mobili venduti con la denominazione “in noce”, “in palissandro”, oppure “di noce”, “di palissandro”, o simili, sono mobili in cui la sola parte esterna è impiallacciata o placcata con i predetti legni.

Quando il mobile è massiccio, detta sua qualità viene espressamente dichiarata.

Con l'espressione “a noce”, “a palissandro”, “a mogano”, ecc., s'intende indicare mobili che hanno la tinta in color noce, palissandro, mogano, ecc.

201. Imballaggio - L'imballaggio è compreso nel prezzo.

202. Consegna (art. 1510 cod. civ.) - *I mobili, se non altrimenti specificato, vengono forniti franco domicilio dell'acquirente e messi in opera; la fornitura è fatta franco magazzino dell'acquirente, se commerciante.*

CAPITOLO 12

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FONOCINEMATOGRAFICHE

CARTA

203. Modalità del contratto - La carta si contratta a peso con riferimento alla grammatura oppure a risme ed a rotoli, di peso nominale prestabilito. La risma di carta stesa è, di regola, composta di 500 fogli, per le contrattazioni a risma la tolleranza sul numero dei fogli è del 2%.

Per diverse composizioni della risma e per le carte piegate si devono indicare le specifiche condizioni nella commissione.

204. Peso medio della carta. Tolleranza (art. 1492 cod. civ.) - *Il peso nominale della carta, prescritto nella commissione, si considera come peso medio, sul quale è concessa una tolleranza in più o in meno nella seguente misura:*

a) per la carta stesa (escluse le carte da impacco e da imballo):

- sino al 6% per carte inferiori a 20 gr per metro quadrato;
- sino al 5% per carte del peso da 21 a 40 gr per metro quadrato;
- sino al 4% per carte del peso da 41 a 60 gr per metro quadrato;
- sino al 3% per carte del peso da 61 a 180 gr per metro quadrato;
- sino al 4% per carte del peso da 181 a 240 gr per metro quadrato;
- sino al 8% per carte del peso superiore a 240 gr per metro quadrato;
- sino al 5% per tutte le carte a mano in genere e per tutte le carte asciugate ad aria (gelatinate);

b) per la carta in rotoli, sino al 5%;

c) per le carte da impacco e da imballo, sia in formato sia in rotoli, sino al 6%. Singoli fogli o pezzi staccati dai rotoli, più pesanti o più leggeri della tolleranza, non sono ammessi per giudizio del complesso della partita. Nel caso che il committente abbia imposto un peso massimo o minimo per la sua carta, non potendo lo spostamento della tolleranza prodursi che in un solo senso, il limite di tolleranza può raggiungere il doppio di quanto sopra indicato.

205. Formazione del peso nominale. Componenti - Nel peso nominale delle carte è compreso quello della confezione della risma, dei pacchi, pacchetti, e dei rotoli, cioè quello della carta da involto, dei cartoncini di rinforzo, dei nastri e delle cordicelle. E' altresì compresa nel peso della carta a fatturarsi la bobina delle carte a rotoli, salvo diversa pattuizione.

206. Fatturazione. Peso nominale e peso effettivo - Il peso a fatturarsi è quello nominale quando la carta è contrattata con prezzo a risma o a rotoli, quello effettivo quando il prezzo è a peso.

Per differenze di peso, che restino nei limiti di tolleranza, non è ammesso alcun abbuono o carico.

207. Formato delle carte. Tolleranza (art. 1492 cod. civ.) - *Le carte in formato disteso sono fornite, di regola, non raffilate, e cioè s'intende con tagli effettuati dalle macchine continue.*

Egual tolleranza è data per la larghezza delle carte in rotoli. Sulle carte raffilate la differenza di misura tollerata è di 2 mm.

208. Confezione - Le carte confezionate semplicemente con involto in carta o in regge di ferro o altro materiale, si fatturano lordo per netto.

209. Imballaggio. Fatturazione - L'imballaggio, se diverso, viene normalmente fatturato.

210. Termini di spedizione - Il termine di spedizione deve essere stabilito in commissione.

CAPITOLO 13 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

A) ARGENTO, ORO, PLATINO ED ALTRI METALLI PREZIOSI

211. Requisiti del prodotto - Nelle contrattazioni di prodotti in oro, se non sia diversamente ed espressamente specificato s'intende che il titolo deve essere 750 millesimi. Per i prodotti in argento o in altri metalli il titolo viene sempre specificato.

212. Concessione di vendita con esclusiva - L'esclusiva è concessa talvolta per determinati modelli.

213. Unità base di contrattazione - Nella contrattazione l'unità base è il grammo per i prodotti d'oreficeria varia, mentre per la gioielleria è generalmente il singolo pezzo.

Nel caso di prodotti contenenti anche materiali diversi (caucciù, cuoio, pietre non preziose, acciaio, ecc.) va comunque specificato il quantitativo di metallo prezioso contenuto.

214. Consegna - La consegna della merce avviene direttamente al domicilio del venditore o del compratore, in quest'ultimo caso secondo gli accordi e con mezzi di trasporto precedentemente stabiliti.

215. Imballaggio - Per l'imballaggio dei prodotti sono usate scatole di cartone, legno o d'altro materiale molto resistente; la relativa spesa è generalmente a carico del venditore.

216. Spedizione e trasporto - Le spese di trasporto e d'assicurazione sono a carico dell'acquirente, salvo diverso accordo.

217. Conto lavorazione - Il metallo viene fornito dal committente (grossista o altro fabbricante) per un peso pari al metallo puro contenuto nei prodotti finiti più il calo di lavorazione. Il compenso per la manifattura è riferito al peso come sopra determinato.

218. Prezzi - Il prezzo dei prodotti in oro ed in argento viene determinato nei seguenti modi:

- a peso;
- metallo + manifattura + calo;
- metallo del committente e fatturazione della sola manifattura e del calo (nel caso in cui il metallo venga fornito dal committente).

B) ROTTAMI DI FERRO

219. Classificazione - Nella vendita dei rottami di ferro, agli effetti della valutazione, è uso accettare la classificazione del materiale fatta dall'acquirente.

220. Vendita a monte - Nel caso di vendita a monte, per merce vista, il prezzo è a quintale.

CAPITOLO 14

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

MACCHINE ED APPARECCHI DIVERSI

221. Offerte - Le offerte sono impegnative per il venditore entro i termini specificati nel preventivo.

222. Ordinazione (limiti della fornitura) - Le ordinazioni sono impegnative e quindi irrevocabili. Esse s'intendono perfezionate soltanto se accettate per iscritto dal venditore.

Ogni modifica aggiunta ed in genere qualsiasi accordo successivo all'ordinazione, saranno ritenuti validi soltanto se risultanti per iscritto.

In nessun caso il committente ha diritto che gli vengano rilasciati disegni di

costruzione del materiale commissionato; abitualmente vengono invece forniti i disegni schematici e gli schemi elettrici o le note tecniche necessarie alla messa in esercizio e alla manutenzione ordinaria della macchina. Le illustrazioni, i disegni ed i pesi indicati nell'ordinazione debbono intendersi approssimativi per il venditore.

Tutte le forniture ed opere non elencate nelle ordinazioni, e non indispensabili al funzionamento della macchina anche nel caso di vendita fatta a forfait, sono per uso fatturate a parte e pagate a presentazione della relativa fattura.

223. Condizioni di pagamento - I pagamenti devono effettuarsi al domicilio del venditore.

224. Termini di consegna - I termini di consegna decorrono dal perfezionamento del contratto a norma degli articoli precedenti.

La consegna viene effettuata con il ritiro della merce da parte del compratore nella sede del venditore, e franco frontiera o FOB in caso d'esportazione; le macchine di solito vengono consegnate dopo collaudo, cioè dopo prova di lavoro presso l'officina del venditore, ove possibile, o presso l'acquirente con materiale di sua proprietà ed alla presenza del venditore.

Sono ammesse consegne parziali purché rappresentate da unità complete indipendenti fra loro; in tal caso il venditore avrà diritto al pagamento dell'importo (pro rata) corrispondente al valore di quanto fornito.

225. Spedizione - La spedizione eseguita franco destino con mezzi del venditore è fatta a rischio del venditore sino alla consegna in ogni caso.

226. Imballaggio - Salvo disposizioni particolari dell'acquirente, il venditore a suo giudizio provvede o meno all'imballaggio della merce, il quale s'intende eseguito a regola d'arte se accettato senza riserve dal vettore.

Anche in mancanza d'imballaggio la merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente anche se il vettore abbia preteso la firma del bollettino di garanzia. Gli imballaggi speciali devono essere richiesti dal compratore.

Gli imballaggi non si accettano di ritorno; quando ne sia convenuta la restituzione, questa deve avvenire franca di spese al domicilio del venditore. Quando l'imballaggio non è compreso nel prezzo della merce, il costo dello stesso viene indicato a parte in fattura.

227. Montaggio - Salvo diverso accordo le spese di montaggio sono a carico dell'acquirente.

A lavoro ultimato, i committenti rilasciano al montatore un certificato con l'indicazione precisa delle ore di prestazione fatte presso di loro e del lavoro compiuto.

228. Garanzia - Le macchine, se sottoposte ad un lavoro normale sono garantite per un periodo di un anno dalla data della consegna o da quella del collaudo se successiva alla stessa.

Durante il periodo della garanzia, il venditore, quando ne abbia ricevuto avviso scritto provvede a riparare o a sostituire i pezzi che, per difetto di fabbricazione o per la qualità del materiale usato, fossero diventati inservibili. A tali riparazioni o sostituzioni il venditore procederà nel tempo compatibilmente necessario e si intenderà esonerato da ogni responsabilità a qualsiasi titolo con l'esecuzione delle riparazioni e con le sostituzioni di cui sopra.

Per le parti sostituite, se funzionalmente importanti, il periodo di garanzia decorre dal giorno della sostituzione.

Il compratore è tenuto a restituire, a sue spese, i pezzi da sostituire a domicilio del venditore; le spese per l'invio dal magazzino del venditore dei pezzi da sostituire, saranno pure a carico del compratore. La garanzia della macchina non si intende estesa agli utensili eventualmente forniti a corredo della stessa, né a quei pezzi che per la loro composizione materiale o per la natura del loro impiego, sono soggetti a consumo prematuro.

La garanzia delle parti elettriche eventualmente fornite con la macchina per il suo funzionamento cessa con la regolare messa in marcia della stessa. Le parti della macchina costituenti unità a sé stanti ed assemblate alla stessa, quali ad esempio gli strumenti di misura ed i motori elettrici, se non costruiti direttamente dal produttore della macchina, sono coperte da garanzia alle stesse condizioni praticate dall'impresa fornitrice.

Sono esclusi dalla garanzia anche i danni derivanti da consumo naturale, da trattamento difettoso o trascurato, da sfruttamento eccessivo o da applicazione di mezzi inadatti alla lavorazione. La garanzia non ha effetto se, con riparazioni arbitrarie eseguite dal compratore, sono state rese difficili la riparazione e la sostituzione dei pezzi. Il fornitore non riconosce nessuna spesa da lui preventivamente non autorizzata per iscritto.

229. Mediazione - Nel commercio delle macchine per uso agricolo ed

industriale in genere, non esiste la figura del mediatore professionale né una costante tariffa di provvigione. Al mediatore occasionale (il cui intervento peraltro è raro) viene corrisposto un compenso forfettario complessivo che varia da settore a settore.

CAPITOLO 15

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI

A) MARMI E PIETRE

230. Contratti e modalità di misurazione - I marmi e le pietre calcaree suscettibili di lavorazione completa ed analoga a quella dei marmi, si contrattano per merce franco carro ferroviario partenza o franco autocarro nel cantiere del venditore, se trasportata con automezzo.

Si misurano a metri quadri le lastre segate fino a 15 cm di spessore. Si misurano a metro cubo i blocchi e tutti i pezzi che abbiano spessore superiore a 15 centimetri. La misurazione di materiali per cordonate e battiscopa viene fatta a metro lineare.

231. Pietra sbazzata - La pietra da taglio si contratta franco cava su camion, in blocchi grezzi, misurata a tonnellata.

B) CALCE, CEMENTI E GESSI

232. Contrattazione - Le calce richieste nella provincia sono: calce idrata, calce idraulica proveniente dalle fabbriche di cemento.

La calce idrata e idraulica, il gesso e il cemento si contrattano a quintale e si consegnano in sacchi di carta di 50 o 25 kg franco cantiere del compratore o franco stabilimento del produttore, con merce posta su automezzo.

I cementi esteri vengono di solito contrattati franco stazione transito dogana italiana.

C) MATERIALI DA COSTRUZIONE

233. Laterizi - I laterizi in genere (mattoni comuni, mattoni forati, embri-

ci toscani, marsigliesi, ecc.) si contrattano ad unità; le tavelle e i tavelloni si contrattano a metro quadro; le pignatte per la formazione dei solai si contrattano esclusivamente a metro quadro e per centimetri d'altezza.

I laterizi sono venduti franco cantiere o franco fornace quando il trasporto è effettuato a mezzo camion; franco stazione partenza se il trasporto è a mezzo ferrovia.

234. Ghiaie, sabbie e pietrisco - Pietrisco e graniglia di cava, sabbia e rena, ghiaia grossa mista a sabbia, ghiaietto da giardino, ghiaietto misto a sabbia (renone) specialmente adatto per conglomerati di cemento, si quotano a tonnellata per merce franco cantiere del compratore o franco cava.

235. Tubi di cemento - I tubi di cemento, grès, terra cotta e materiali simili, si contrattano a metro lineare utile, esclusi i pezzi speciali.

236. Materiali per rivestimenti e pavimenti - I materiali per pavimenti e rivestimenti si misurano a metro quadrato, anche se contrattati "messi in opera".

CAPITOLO 16 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

GAS LIQUIDI PER USO DOMESTICO

237. GPL in bombole - I gas liquidi per uso domestico vengono forniti franco magazzino del dettagliante, il quale a sua volta ove effettui il trasporto a domicilio dell'utente e l'installazione applica una maggiorazione sul prezzo di vendita.

Le bombole sono consegnate a titolo di comodato all'utilizzatore finale, che versa, per il tramite del dettagliante, una cauzione al fornitore a garanzia della restituzione dell'involucro.

CAPITOLO 17

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE
DELLA GOMMA ELASTICA**

(nessun uso accertato)

6

TITOLO VI

**CREDITO, ASSICURAZIONI,
BORSE VALORI**



CAPITOLO UNO USI BANCARI

238. Operazioni di credito documentario (art. 1527 cod. civ.) - Nelle operazioni di credito documentario si osservano le “Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari” accertati dalla Camera di Commercio Internazionale.

239. Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (art. 1528 cod. civ.) - Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 del codice civile.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo banca, i documenti devono essere presentati durante l'orario d'apertura degli sportelli.

240. Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dalla banca all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso - Quando il rifiuto da parte di una banca al pagamento del prezzo al presentatore dei documenti è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale d'offerta reale dei documenti stessi.

241. Obblighi delle banche nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione - I titoli non trattati nei mercati regolamentati italiani si intendono assunti a semplice custodia dalla banca, escluso pertanto ogni obbligo da parte della banca stessa di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto d'opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli, nonché di incassare i dividendi, i premi, o i rimborsi di titoli estratti. La banca esegue, tuttavia, le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

Con riferimento ai titoli trattati nei mercati esteri organizzati e riconosciuti, le banche si fanno carico di informare i depositanti non appena la depositaria estera rende note alla banca le informazioni relative ai titoli.

242. Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (art. 1845 e 1855 cod. civ.) - Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regola-

te in conto corrente di cui all'art. 1855 cod.civ., il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

243. Liquidazione degli interessi nei mutui e nelle operazioni bancarie in genere - Nelle operazioni attive e passive a breve termine il calcolo degli interessi da parte delle banche è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile.

244. Interessi sui conti e depositi bancari - Nelle operazioni bancarie l'interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato portando in conto:

- per i conti e depositi non vincolati, l'interesse semplice maturato annualmente;
- per i conti e depositi vincolati, l'interesse semplice maturato alle relative scadenze o annualmente;
- per i conti correnti attivi e passivi, l'interesse semplice maturato alla fine d'ogni trimestre, cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre;

L'interesse così portato in conto produce a sua volta interessi nella stessa misura. (1)

(1) Dal 22 aprile 2000 le modalità e criteri per la produzione d'interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, sono quelli stabiliti dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 9.02.2000 (in applicazione dell'art. 120/2° c., d.lgs. 1.09.93 n. 385 ed entrata in vigore il 22.04.00). Fino al 21.04.2000 l'interesse degli interessi (interesse composto) veniva calcolato alla fine d'ogni trimestre, cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre, esclusivamente sui c/c passivi, anche saltuariamente debitori.

245. Rinnovazione di precedente operazione cambiaria - Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria le banche fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

246. Fondi (o somme) a disposizione - Significato bancario - Le espressioni "fondi a disposizione" o "somme a disposizione" stanno ad

indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso le banche nella attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

247. Accredito in conto “salvo buon fine” - Nell’ambito dei pagamenti che avvengono tramite procedure interbancarie, gli importi degli assegni bancari, circolari, RID (rapporti interbancari diretti) e RiBa (Ricevuta bancaria elettronica) sono da ritenersi definitivamente disponibili ove non pervenga entro un termine determinato, alla banca che ha il compito di effettuarne l’incasso, notizia dell’eventuale mancato pagamento dei titoli medesimi.

In caso di negoziazione di effetti diversi da quelli suddetti (vaglia ed altri titoli simili) e di effetti, ricevute e documenti simili, l’importo viene accreditato con riserva e salvo buon fine e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o incasso e che dell’avvenuto incasso ne abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.

La valuta applicata all’accredito determina unicamente la decorrenza degli interessi.

Senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell’importo.

E’ tuttavia in facoltà della banca rendere disponibile l’importo anche prima di averne effettuato l’incasso.

Le regole su accennate sono seguite anche nel caso di effetti accreditati “salvo buon fine” In caso di mancato incasso la banca si riserva tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all’art. 1829.

248. Esecuzione di incarichi ricevuti dalle banche - Gli incarichi che le banche operanti in Italia ricevono dall’estero sono regolati dalla legge italiana.

249. Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia (art. 1850 cod. civ.) - *Se il valore dei beni dati a garanzia dell’anticipazione bancaria siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, le banche usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni.*

CAPITOLO DUE

USI DELLE ASSICURAZIONI

250. Provvigioni su polizze in coassicurazione - L'agenzia della Compagnia delegataria ha diritto a trattenere, salvo espresso patto contrario tra i coassicuratori, una provvigione fissata dagli organi dei Sindacati Provinciali di categoria.

251. Brokers - Forma e contenuto dell'incarico - I rapporti fra broker e cliente vengono di norma regolati da un incarico di brokeraggio conferito dal cliente per iscritto.

L'incarico può essere a tempo indeterminato, rescindibile in qualsiasi momento con preavviso di tre mesi, ovvero di durata annuale con possibilità di tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi con il preavviso previsto sulla lettera d'incarico.

Solitamente viene stabilita l'esclusiva del cliente a favore del mediatore per la durata dell'incarico.

252. Brokers - Corrispettivo - L'incarico di mediazione conferito al broker non prevede, comunemente, oneri di qualsiasi tipo a carico del cliente.

CAPITOLO TRE

USI DELLE BORSE VALORI

(nessun uso accertato)

7

TITOLO VII

ALTRI USI



CAPITOLO UNO
**PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI
SERVIZI**

A) PRESTAZIONI D'OPERA E DI SERVIZI IN CAMPO AGRICOLO

253. Scambio di mano d'opera e di servizi - Lo scambio di mano d'opera e di servizi avviene tanto tra coloni, quanto tra coltivatori diretti e anche tra coloni e coltivatori diretti e tra imprenditori agricoli e le categorie predette. Chi usufruisce della mano d'opera corrisponde il vitto e fornisce gli attrezzi necessari.

254. Raccolta delle uve e delle olive - Per la raccolta delle uve e delle olive il produttore si avvale anche dell'aiuto volontario, senza assunzione di vincoli e di obblighi reciproci, di parenti ed affini, di vicini, di amici o comunque conoscenti. Ai raccoglitori vengono forniti gli attrezzi necessari ed il vitto.

B) USI IN MATERIA ALBERGHIERA

255. Conclusione del contratto - Il contratto di albergo, in forma scritta o verbale, è concluso nel momento in cui l'albergatore, accettata la prenotazione, ne dà conferma comunicando la disponibilità della camera prenotata al cliente o a chi per esso.

256. Effetti della prenotazione - Il cliente che prenota si impegna ad occupare la camera ed è tenuto al pagamento per il periodo convenuto. La prenotazione non garantita da caparra impegna l'albergatore a riservare la camera fino alle ore 18.00 del giorno stabilito, salvo avviso di arrivo ad ora successiva.

257. Condizioni e durata del contratto di albergo - Il cliente, che effettui la prenotazione o meno, se non diversamente pattuito accetta tacitamente i prezzi normalmente praticati dall'esercizio alberghiero ed ivi esposti. La durata del contratto si protrae oltre il termine convenuto nel caso in cui la camera non sia stata liberata da persone e cose entro le ore 12.00 del gior-

no successivo al pernottamento. Ove tuttavia la camera non sia disponibile per la proroga del soggiorno, l'albergatore può disporre la preparazione del bagaglio del cliente per la partenza. Al cliente non è consentito di prendere possesso della camera prima delle ore 14.00 del giorno pattuito. Qualora l'albergatore non sia in grado di rispettare l'impegno assunto nei confronti del cliente, è tenuto a procurare analoga sistemazione in altro albergo di categoria pari o superiore prendendo a suo carico l'eventuale differenza di prezzo.

258. Pagamento del prezzo - Il pagamento del prezzo o il saldo residuo deve avvenire al più tardi all'atto della partenza dall'albergo.

259. Trattamento di "pensione" - Per "trattamento di pensione" si intende la fornitura dei pasti, intesi come pranzo e/o cena, in aggiunta all'alloggio dietro corresponsione di un prezzo convenuto forfettariamente. I pasti devono essere consumati nelle fasce orarie prescritte dalla direzione dell'albergo ed esposte nell'esercizio; al di fuori delle predette fasce non vi è obbligo di somministrazione, salvo consenso della direzione e con facoltà di applicare un supplemento di prezzo. Non sono accordate riduzioni del prezzo pattuito nel caso di pasti non consumati in albergo.

260. Altri obblighi del cliente - Il cliente:

- non può cucinare in camera, né lavarvi o stirarvi indumenti;
- non può introdurre nell'albergo animali salvo il consenso della direzione;
- è tenuto a consegnare in portineria la chiave della camera ogni volta che esca dall'albergo;
- è tenuto a non arrecare disturbo alla restante clientela col proprio comportamento, pena il recesso dal contratto di albergo stipulato.

C) USI IN MATERIA DI SERVIZI DI LAVANDERIA/TINTORIA

261. Consegna dei capi - Mentre il committente all'atto della consegna dei capi (di vestiario, di biancheria, ecc.) può richiedere la verifica preliminare del loro stato e può dare disposizioni sulla lavorazione, l'impresa ricevente è tenuta al controllo dei capi ed a rilasciare un documento attestante la presa in carico. Tale documento è indispensabile per il ritiro al termine della lavorazione. Il termine di ritiro viene pattuito contestualmente alla consegna.

262. Prezzo - Il prezzo della normale lavorazione è quello esposto al pubblico nei locali dell'esercizio. Nel caso di lavorazioni particolari il prezzo viene concordato preventivamente tra le parti all'atto della consegna.

263. Responsabilità dell'impresa di lavanderia/tintoria - Qualora non sia diversamente convenuto, l'impresa nella lavorazione dei capi si deve attenere alle indicazioni sul lavaggio descritte nelle etichette ed eseguirle a regola d'arte. In mancanza di indicazioni e di disposizioni sulla lavorazione, la scelta sulle modalità idonee è rimessa al libero apprezzamento di chi la esegue. L'impresa non risponde dell'esito della lavorazione quando i capi siano già deteriorati: dal sole, dal sudore, dalla polvere, dal fumo, dall'usura o da cause analoghe; parimenti non risponde:

- di accorciamenti, pieghe e deformazioni imputabili alla natura del tessuto, al difetto delle fibre o a vizi di confezione;
- del deterioramento delle guarnizioni di pelle o fintapelle, dei bottoni, delle asole, delle imbottiture, dei canovacci interni, delle parti gommate

264. Ritiro dei capi - Il ritiro avviene dietro restituzione del documento attestante la consegna e previa corresponsione del prezzo.

CAPITOLO DUE

USI NEI TRASPORTI MARITTIMI

(Nessun uso accertato)

CAPITOLO TRE

USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

(Nessun uso accertato)

CAPITOLO QUATTRO

USI NEI TRASPORTI AEREI

(Nessun uso accertato)

CAPITOLO CINQUE USI NELLA CINEMATOGRAFIA

(Nessun uso accertato)

CAPITOLO SEI USI DIVERSI

A) USI IN MATERIA CONDOMINIALE

265. Immobile non occupato. Ripartizione spese di riscaldamento - Nei condomini con impianti di riscaldamento centralizzato, il proprietario dell'unità abitativa che risulti non utilizzata ha diritto alla riduzione dei due terzi delle spese di riscaldamento a lui riferibili come condomino, a condizione che i radiatori siano sigillati in maniera tale da garantire l'isolamento dall'impianto centrale.

B) USI NELLA COMPRAVENDITA DI OGGETTI D'ARTE, DI ANTIQUARIATO, DA COLLEZIONE

OGGETTI D'ARTE E DI ANTIQUARIATO

266. Mediazione (art. 1755 cod. civ.) - *Per il commercio di oggetti d'arte o di antiquariato al mediatore è dovuta, se la contrattazione avvenga tra commercianti, la provvigione del 5% da ciascuna delle parti, senza obbligo solidale; se la contrattazione si svolge tra commercianti e privati per la mediazione è dovuta la provvigione del 10% a carico del solo commerciante.*

267. Stima - Lo stimatore ha diritto ad un compenso pari ad una percentuale sul valore attribuito all'oggetto della stima secondo la tabella che segue, nonché al rimborso delle spese:

- a) stima che non richieda speciali ricerche ed accertamenti: 2%, con un minimo di euro 100,00;
- b) stima che richieda speciali ricerche ed accertamenti: corrispettivo da convenire;

- c) stima per inventario: 2% con un minimo di 200,00 euro per patrimoni fino a euro 50.000,00; per patrimoni superiori l'importo è da concordare.
- d) Stima per divisione con costituzione di lotti: 4% con un minimo di 100,00 euro per ogni lotto;
- e) Stima con impegno di acquisto: se l'acquisto ha luogo, non sono dovuti onorari né rimborsi spese;
- f) Stima con impegno di realizzo; se il realizzo ha luogo tramite lo stimatore non sono dovuti né onorari né rimborsi spese.

268. Garanzia - Per gli oggetti di arte o di antiquariato, qualora venga richiesta contestualmente all'acquisto garanzia, il venditore è tenuto a rilasciarla in forma scritta. Anche qualora non venga richiesta garanzia scritta, il venditore è tenuto a garantire che l'oggetto abbia qualità proporzionali al prezzo.

269. Imballaggio e trasporto - Salvo accordi diversi, le spese di imballaggio e di trasporto sono a carico del compratore.

270. Mobilio di antiquariato - I mobili dichiarati: in "noce", "ciliégio", "palissandro", "mogano", ecc. si intendono costruiti in massello; altrimenti vengono definiti: "lastronati" o "impiallacciati in...".

Per "lastronatura" si intende una copertura in legno più pregiato dell'interno, non inferiore a mm. 2/3.

Per "impiallacciatura" si intende una copertura sottile, adatta in particolare a rivestire mobili con disegno sagomato e bombato.

Per mobili di "prima patina" si intende il mobile intatto, che cioè non ha subito integrazioni né trattamenti alla superficie tranne quelli di mera pulizia.

FRANCOBOLLI PER COLLEZIONE E MATERIALE FILATELICO IN GENERE

271. Valutazione - La compravendita o la permuta di francobolli per collezione e di quanto comunque attenga alla filatelia, avviene su una valutazione concordata tra le parti con riferimento ai più noti cataloghi.

272. Conclusione del contratto - Il contratto, quasi sempre verbale, si

perfeziona con lo scambio di consensi; le aste e le vendite per corrispondenza in genere sono regolate da condizioni di volta in volta indicate nei singoli cataloghi d'asta o di vendita.

273. Unità di contrattazione - L'unità di contrattazione può essere:

- a) un singolo pezzo;
- b) una serie, cioè un insieme di francobolli appartenenti ad una stessa emissione;
- c) una partita, cioè un insieme di francobolli o serie distintamente valutati;
- d) un lotto od una collezione, cioè un insieme di francobolli e serie cui viene attribuita una valutazione complessiva e riferita o meno ad un catalogo.

274. Garanzia per i vizi occulti - I singoli pezzi e le serie sono assistite dalla garanzia per vizi occulti per quanto concerne l'autenticità del francobollo stesso, la sua esatta classificazione, la gomma se nuovo, l'annullo se usato, la dentellatura, l'eventuale soprastampa, ecc.

Le partite, i lotti e le collezioni sono assistiti dalla garanzia per vizi occulti soltanto se la parte venditrice l'ha offerta o ha fatto esplicito riferimento ad un valore globale di catalogo; in caso diverso partite, lotti e collezioni si intendono venduti con la clausola "visto e gradito".

275. Denuncia dei vizi occulti - Il cedente potrà sostituire i pezzi contestati oppure restituire il prezzo riscosso con contestuale riconsegna del materiale.

In caso di denuncia di vizio occulto la questione può essere risolta mediante perizia di un esperto di comune gradimento con spese a carico del denunciante se il perito filatelico attesta la mancanza del vizio denunciato.

276. Mediazione (art. 1755 cod. civ.) - *La provvigione spettante al mediatore, misurata sul valore dell'affare concluso, varia tra il 10 ed il 20% per il venditore, e tra il 15 ed il 20% per l'acquirente.*

277. Diritto di stima - Il diritto di stima, qualora la stima sia richiesta ad un commerciante, è pari ad un minimo di 30,00 euro per pezzi singoli o serie singole, fino ad un massimo di 600,00 euro.

Qualora il commerciante stesso acquisti la merce stimata il diritto non è dovuto. Per collezioni o pezzi, o serie di particolare valore il diritto di stima è oggetto di contrattazione.

278. Scambio fra collezionisti - Tutti gli usi di cui sopra si applicano anche negli scambi fra collezionisti privati.

APPENDICE



TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE PERCENTUALI DI MEDIAZIONE SUL VALORE DELL'AFFARE

COMPRAVENDITA IMMOBILI URBANI	3% dal venditore - 2% dal compratore
COMPRAVENDITA FONDI RUSTICI	3% dal venditore - 2% dal compratore
COMPRAVENDITA DI AZIENDE	
- sui primi 50.000,00 euro	3% dal venditore - 3% dal compratore
- per la parte eccedente	2% dal venditore - 2% dal compratore
LOCAZIONE IMMOBILI	
- di durata annuale o superiore	una mensilità da ambo le parti
- di durata inferiore all'anno	quota della mensilità proporzionale alla durata della locazione su base annua
AFFITTO FONDI RUSTICI	2% dal venditore - 2% dal compratore sul canone del primo anno
COMPRAVENDITA VINO	2% dal venditore - 1% dal compratore
COMPRAVENDITA OGGETTI D'ARTE E DI ANTIQUARIATO	
- fra commercianti	5% da ciascuno
- fra privato e commerciante	10% dal commerciante
COMPRAVENDITA MATERIALE FILATELICO	10-20% dal venditore 15-20% dal compratore

VOCABOLI E CLAUSOLE AVENTI SIGNIFICATO CONSUETUDINARIO

Ai nuovi patti

Frase con la quale, nella contrattazione verbale di animali da vita, si intende garantire la salute dell'animale venduto e la sua idoneità all'uso cui è destinato.

Alla contadina

Ha il significato della frase "ai nuovi patti".

A peso morto

Frase con la quale, nella contrattazione verbale di animali, il prezzo si intende determinato in base al peso netto dopo la macellazione.

A peso vivo

Frase con la quale nella contrattazione verbale di animali bovini da macello il prezzo si intende determinato in base al peso netto (tarato cioè dal peso dei ferri e delle nasiere) dell'animale vivo.

A stronco

Frase con la quale, nella contrattazione verbale di animali da vita, il venditore non intende garantire e non garantisce, in alcun modo, l'animale venduto al di fuori dei casi di nullità di contratto per malattie infettive contagiose, previste dal vigente Regolamento di polizia veterinaria.

A strappa cavezza

Ha il significato della frase "a stronco".

A fuoco e fiamme

Ha il significato della frase "a stronco".

A Sant'Antonio

Denominazione dell'animale malato e incurabile

A tutti i buoni patti

Ha il significato della frase "ai nuovi patti".

A tutti i buoni patti e da galantuomo

Ha il significato della frase “ai nuovi patti”.

A tutto lavoro

Frase con la quale, nella contrattazione verbale di animali da vita, s'intende garantire per gli animali giovani anche l'avvenuta domatura.

A vista

Frase con la quale, nella contrattazione verbale di animali da macello, il prezzo s'intende stabilito indipendentemente dal peso vivo o morto.

Braccio colonico

E' il coefficiente convenzionale di capacità lavorativa in base al quale vengono assegnate all'atto della divisione del patrimonio le quote spettanti ai vari componenti della comunione tacita familiare.

Cannello

Con tale termine viene indicato il carbone vegetale proveniente da legno di bosco ceduo o da rami di piante di alto fusto.

Data fattura

Nelle contrattazioni di macchine ed apparecchi diversi, agli effetti dei pagamenti per “data fattura” s'intende quella in cui la merce è messa a disposizione del venditore.

Divisione

Con tale termine sono indicate le operazioni di divisione generale e di liquidazione di quota patrimoniale ai partecipanti alla comunione tacita familiare.

Fondi a disposizione

Tale espressione sta ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti od Aziende di Credito in attesa di ritiro da parte di beneficiari.

Garantisco io

Frase con la quale nella contrattazione verbale di animali da vita, da latte, da macello, si presta la fideiussione o mallevadoria.

Grasce poderali

Termini usati, all'atto della divisione del patrimonio della c.t.f., per indicare il reddito di tutti i raccolti dell'ultima annata agraria.

Importo

Termine con il quale si indica l'appezzamento di terreno concesso dal venditore di un bosco al compratore in uso temporaneo dall'inizio fino all'ultimazione del taglio.

Manifesto

Termine con il quale si indica la denuncia da parte del compratore al venditore di un vizio d'animo o redibitorio riscontrato in un animale per esprimere l'azione redibitoria od estimatoria di cui agli artt. da 1490 a 1496 del cod. civ.

Merce di massa

Nella contrattazione di castagne fresche o secche con la dicitura "merce di massa" si intende merce per uso zootecnico.

Merce scelta

Nella contrattazione di castagne fresche o secche con la dicitura "merce scelta" si intende merce per alimentazione umana.

Pagherò io

Ha il significato della frase "garantisco io".

Pendenza

"Pendenza" è la trattenuta operata dal compratore sul prezzo totale di una bovina garantita gravida. L'ammontare della "pendenza" viene corrisposto al venditore a parto avvenuto.

Pulisci campo

Con tale frase, nella contrattazione di cocomeri o poponi, si vuole intendere che il prezzo è stabilito a "forfait" per l'intera produzione esistente nel campo.

Pulisci pianta

Con tale frase, nella contrattazione di ciliegie in pianta, si intende che il

prezzo è stabilito a “forfait” per l’intera produzione esistente nel frutteto.

Rispondo io

Ha il significato della frase “garantisco io”.

Risultanze allo “scrittoio”

S’intendono le voci in entrata e in uscita segnate a libretto colonico e risultanze allo “scrittoio” le risultanze a saldo.

Saltata

“Saltata” è detta la lana contrattata lavata addosso all’animale con non meno di due salti.

Salvo buon fine

Con tale frase s’intende che l’importo di assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli simili è accreditato con riserva di verifica e non è disponibile prima che l’Istituto o l’Azienda di credito ne abbia effettuato l’incasso.

Scritta

Con tale termine è comunemente denominato il contratto per la conduzione a mezzadria stipulato tra il conducente ed il colono, all’inizio della conduzione.

Somme a disposizione

Ha lo stesso significato dell’espressione “fondi a disposizione”.

Spacco

Col termine “spacco” viene indicato il carbone vegetale proveniente da tronchi o da legno comunque squartato.

Stero

Nelle contrattazioni di legna da ardere da produttore a commerciante, quando la vendita è a misura la misurazione è fatta a “metro stero”, che corrisponde ad un volume di legna di un metro per lato.

Stimarella di comando

Tale espressione indica la riduzione applicata alla valutazione delle scorte

vive di proprietà del concedente, fatta a fine di ogni annata agraria in base ai prezzi correnti. La “stimarella di comodo” serve a garantirsi da eventuali rischi o diminuzione di valore.

Stretta di mano

Nelle contrattazioni verbali di animali o di merci in fiera, nel mercato o altrove, è in uso la “stretta di mano” fra le parti, come atto esteriore dimostrativo della fine della contrattazione e dell’accordo raggiunto.

Quando interviene il mediatore, anche questi partecipa alla stretta di mano.

Sucida

Con tale termine viene indicata la lana contrattata addosso all’animale, non ancora lavata.

Te la vendo com’è

Ha il significato della frase “a stronco”.

INDICE ALFABETICO - ANALITICO DELLE ATTIVITA' E DELLE MERCI OGGETTO DI USO

A

Abbigliamento	artt. 160 - 167
Affitto fondi rustici	artt. 73 - 74
Agente di commercio	art. 2
Alberghi (usi in materia di)	artt. 255 - 260
Antichità/antiquariato	artt. 266 - 270
Argento	artt. 211 - 220
Arredamento	(vedi mobili)
Assicurazioni	artt. 250 - 252
Aziende (compravendita di)	artt. 27

B

Banche (attività bancarie)	artt. 238 - 249
Bestiame	artt. 78 - 88
Biade	artt. 89 - 108
Bovini	(vedi "bestiame")

C

Calce	art. 232
Calzature	artt. 162 - 172
Carbone vegetale	artt. 140 - 143
Carta	artt. 203 - 210
Castagne	artt. 124 - 131
Cavolfiore	artt. 132 - 133
Cemento	art. 232
Cereali	artt. 98 - 108
Comunioni tacite familiari	artt. 33 - 66

Condominio (usi in materia di)	art. 265
Contrattazioni in genere (usi ricorrenti nelle)	artt. 1 - 32
Credito	artt. 238 - 249

E

Equini	(vedi "bestiame")
--------	-------------------

F

Farine	artt. 144 - 148
Farina di castagne	art. 131
Ferro (rottami di)	artt. 219 - 220
Fieno	artt. 109 - 116
Filatelia	artt. 271 - 278
Finocchi	artt. 132 - 133
Fondi rustici (compravendita)	art. 72
Fondi rustici (affitto)	artt. 73 - 74
Foraggi	artt. 109 - 116
Francobolli	artt. 271 - 278
Frumento	artt. 98 - 108

G

Gas liquidi per uso domestico	art. 237
Gessi	art. 232
Ghiaia	art. 234

I

Immobili urbani (compravendita)	art. 67
Immobili urbani ("locazioni")	artt. 68 - 71
Insalata	artt. 132 - 133

L

Lana	artt. 95 - 97
Laterizi	art. 233
Legna da ardere	artt. 134 - 139
Legnami	artt. 173 - 199
Legumi	artt. 98 - 108
Libri	art. 29
Locazione (immobili urbani)	artt. 68 - 71

M

Macchine	artt. 221 - 229
Marmi	art. 230
Marroni	artt. 124 - 130
Materiali da costruzione	artt. 233 - 236
Mediazione (in genere)	artt. 24 - 27
Mezzadria (conduzione fondi rustici a)	artt. 75 - 77
Metalli preziosi	artt. 211 - 220
Mobili	artt. 200 - 202

O

Olio di oliva	artt. 123, 152, 153
Olive (raccolta)	art. 254
Oro	artt. 211 - 220
Ortaggi	artt. 132 - 133
Ovini	(vedi bestiame)

P

Paglia	artt. 109 - 116
Pasta alimentare	artt. 149 - 151
Pavimenti	art. 230
Pelli fresche	artt. 89 - 94
Peperoni	artt. 132 - 133
Pietre	artt. 230 - 231
Pietrisco	art. 234
Piazzista	art. 4
Platino	artt. 211 - 220
Prestazioni in campo agricolo	artt. 253 - 254
Procacciatore d'affari	art. 3

R

Raccolta uva/olive	art. 254
Rappresentante di commercio	art. 1/artt. 28 - 30
Rivestimenti (materiali per)	art. 236
Rottami di ferro	artt. 219 - 220

S

Sabbia	art. 234
Scambio di mano d'opera tra imprenditori agricoli	art. 253
Semola	artt. 144 - 148
Sottoprodotti della macinazione	artt. 144 - 158
Suini	(vedi "bestiame")

T

Tintoria (servizi di)	artt. 261 - 264
Tubi di cemento	artt. 235

U

Usi bancari	artt. 238 - 249
Uva	artt. 117 - 122
Uva (raccolta)	art. 254

V

Vino	artt. 154 - 159
Viaggiatore di commercio	art. 5

INDICE DELLE MATERIE

L'ordine sistematico delle materie segue le indicazioni diramate con circolare Minindustria n. 1695/c del 2.07.64.

***L'asterisco contrassegna i casi di materie per le quali non sono stati accertati usi.**

Presentazione

Introduzione

Avvertenze

Elenco componenti Commissione per la Revisione degli Usi

Elenco componenti Comitati Tecnici

TITOLO I USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

Cap. 1 - QUALIFICHE E DENOMINAZIONI _____	pag.16
Cap. 2 - CLAUSOLE PRINCIPALI _____	pag.17
Cap. 3 - MEDIAZIONI IN GENERE _____	pag.20
Cap. 4 - PROVVIGIONI E SCONTI _____	pag.20
Cap. 5 - TERMINI _____	pag.21

TITOLO II COMUNIONI TACITE FAMILIARI

Cap. 1 - GENERALITÀ _____	pag.24
Cap. 2 - ORGANIZZAZIONE _____	pag.25
Cap. 3 - PATRIMONIO E SUA DIVISIONE _____	pag.26
Cap. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI _____	pag.28
Cap. 5 - AMMISSIONE E RECESSO DEI PARTECIPANTI E SCIoglimento DELLA COMUNIONE _____	pag.29

TITOLO III COMPRAVENDITA E LOCAZIONE IMMOBILI URBANI

Cap. 1 - COMPRAVENDITA _____ pag.34

Cap. 2 - LOCAZIONE _____ pag.34

TITOLO IV COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

Cap. 1 - COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI _____ pag.38

Cap. 2 - AFFITTO DI FONDI RUSTICI _____ pag.38

Cap. 3 - CONDUZIONE A MEZZADRIA _____ pag.38

Cap. 4 - CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN
COMPARTECIPAZIONE * _____ pag.40

Cap. 5 - CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA * _____ pag.40

Cap. 6 - CONDUZIONE IN ENFITEUSI * _____ pag.40

Cap. 7 - ALTRE FORME DI CONDUZIONE * _____ pag.40

TITOLO V COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Cap. 1 - PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA _____ pag.44

a) BESTIAME _____ pag.44

b) PELLI FRESCHE _____ pag.47

c) LANA _____ pag.48

Cap. 2 - PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA _____ pag.49

a) CEREALI LEGUMI E BIADE _____ pag.49

b) FORAGGI E PAGLIA _____ pag.51

c) UVA _____ pag.52

d) OLIO DI OLIVA _____ pag.53

e) FRUTTA SECCA _____ pag.53

f) ORTAGGI _____ pag.54

Cap. 3 - PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA	_____	pag.55
a) LEGNA DA ARDERE	_____	pag.55
b) CARBONE VEGETALE	_____	pag.56
Cap. 4 - PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA *	_____	pag.56
Cap. 5 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE *	_____	pag.57
Cap. 6 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI	_____	pag.57
a) FARINE, SEMOLA E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE	_____	pag.57
b) PASTE ALIMENTARI	_____	pag.58
c) OLIO	_____	pag.58
d) VINO	_____	pag.59
Cap. 7 - PRODOTTI DELL' INDUSTRIA DEL TABACCO *	_____	pag.60
Cap. 8 - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI *	_____	pag.60
Cap. 9 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI *	_____	pag.60
Cap. 10 - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELL'ABBIGLIAMENTO	_____	pag.61
a) ABBIGLIAMENTO	_____	pag.61
b) CALZATURE	_____	pag.62
Cap. 11 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO	_____	pag.63
a) LEGNAMI	_____	pag.63
b) LEGNAMI DA OPERA	_____	pag.64
c) SEGATI DI PRODUZIONE NAZIONALE RICAVATI DA TRONCHI DI ESSENZE TROPICALI	_____	pag.65
d) PRODUZIONE DI SEGATI DI SPESSORE INFERIORE A 40 mm E SPESSORI SPECIALI A RICHIESTA	_____	pag.68
e) LEGNAMI PROVENIENTI DAL NORD EUROPA	_____	pag.68
f) LEGNAMI PROVENIENTI DAGLI USA E DAL CANADA	_____	pag.68
g) MOBILI	_____	pag.69
Cap. 12 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FONOCINEMATOGRAFICHE	_____	pag.69
CARTA	_____	pag.69
Cap. 13 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE	_____	pag.71
a) ARGENTO, ORO, PLATINO ED ALTRI METALLI PREZIOSI	_____	pag.71

b) ROTTAMI DI FERRO pag.72

Cap. 14 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE pag.72

MACCHINE ED APPARECCHI DIVERSI pag.72

**Cap. 15 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE
DEI MINERALI NON METALLIFERI** pag.75

a) MARMI E PIETRE pag.75

b) CALCE, CEMENTI E GESSI pag.75

c) MATERIALI DA COSTRUZIONE pag.75

Cap. 16 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE pag.76

GAS LIQUIDI PER USO DOMESTICO pag.76

Cap. 17 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA * pag.77

TITOLO VI CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

Cap. 1 - USI BANCARI pag.80

Cap. 2 - USI DELLE ASSICURAZIONI pag.83

Cap. 3 - USI DELLE BORSE VALORI * pag.83

TITOLO VII ALTRI USI

Cap. 1 - PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI pag.86

a) PRESTAZIONI D'OPERA E DI SERVIZI IN CAMPO AGRICOLO pag.86

b) USI IN MATERIA ALBERGHIERA pag.86

c) USI IN MATERIA DI SERVIZI DI LAVANDERIA/TINTORIA pag.87

Cap. 2 - USI NEI TRASPORTI MARITTIMI * pag.88

Cap. 3 - USI NEI TRASPORTI TERRESTRI * pag.88

Cap. 4 - USI NEI TRASPORTI AEREI * pag.88

Cap. 5 - USI NELLA CINEMATOGRAFIA * pag.89

Cap. 6 - USI DIVERSI pag.89

a) USI IN MATERIA CONDOMINIALE pag.89

b) USI NELLA COMPRAVENDITA DI OGGETTI D'ARTE,
DI ANTIQUARIATO, DA COLLEZIONE pag.89

APPENDICE

TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE TARIFFE DI MEDIAZIONE pag.94

**VOCABOLI E CLAUSOLE AVENTI
SIGNIFICATO CONSUETUDINARIO** pag.95

INDICI

**INDICE ALFABETICO-ANALITICO
DELLE ATTIVITA' E DELLE MERCI** pag.101

INDICE DELLE MATERIE

Pubblicazione a cura del Servizio Regolazione del Mercato
della Camera di Commercio di Arezzo

Dott. Vincenzo Ciccia
Sig.ra Uliana Serafini

Realizzazione grafica: Alchimie
alchimie@alchimiefn.it

Copyright: Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura di Arezzo

Finito di stampare Dicembre 2004